CAMERA DEI DEPUTATI N. 2687-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORI **MUSSA IVALDI VERCELLI** E **LA LOGGIA**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GIOLITTI)

alla Presidenza il 31 luglio 1970

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971

Presentata alla Presidenza il 18 novembre 1970

INDICE

L'ENTRATA (*Relatore* MUSSA IVALDI VERCELLI) *Pag.* 3
LA SPESA (*Relatore* LA LOGGIA) » 13
DISEGNO DI LEGGE » 65
Modifiche alle tabelle degli stati di previsione proposte dalla Commissione . . » 111

PAGINA BIANCA

L'ENTRATA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quest'anno il bilancio di previsione, in special modo per quanto riguarda le entrate, ha un inconsueto carattere di provvisorietà, tanto che a tutta prima abbiamo l'impressione, discutendolo, di stare perdendo il nostro tempo. E questo non soltanto perché sono prevedibili operazioni tributarie destinate a cambiare in modo molto incisivo le entrate di questo bilancio; ma anche perché noi auspichiamo che, colla riforma tributaria, anche nel corso di questo esercizio, vengano apportate delle modifiche sostanziali ai meccanismi contributivi.

Quindi, piuttosto che indugiare in una analisi delle cifre di questo particolare bilancio di previsione, che sappiamo per certo non definitive, abbiamo ritenuto opportuno cercare di individuare, attraverso un esame comparativo con una serie di bilanci degli anni precedenti, alcuni aspetti più importanti della nostra dinamica tributaria per trarre indicazioni sulle caratteristiche del sistema tributario attuale.

Comincio col considerare il problema della attendibilità nella previsione delle entrate.

Nella premessa troviamo l'assicurazione che l'azione dell'amministrazione non si è limitata a valutare le entrate, ma ha proseguito nello sforzo allo scopo di realizzare la maggior concordanza possibile delle previsioni con la realtà. A parte la difficoltà generale che tutti i calcoli economici trovano nel prevedere il futuro (difficoltà che non sta tanto nella scelta e nell'uso di complesse formule matematiche quanto nella oggettiva imprevedibilità di alcuni fattori e parametri) c'è una raccomandazione che vorrei fare in questa circostanza ai ministeri responsabili: cioè, che si adottino effettivamente tutti gli strumenti di calcolo più moderni in modo da raggiungere la maggiore attendibilità e soprattutto la maggiore obiettività di previsione, rendendo indipendenti, per quanto ciò è umanamente possibile, le previsioni stesse dalle tendenze o dai desideri di coloro che queste previsioni fanno.

Per quanto riguarda la prevedibilità, l'onorevole La Loggia, relatore sulle entrate del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970. ha fatto un interessante studio mettendo a raffronto le percentuali degli errori che esistono fra le previsioni e le entrate a consuntivo riferite al mese di ottobre di ogni anno, dal 1964 al 1969.

Abbiamo rifatto tale calcolo, sulla base degli accertamenti al 31 dicembre di ogni esercizio annuale, dal 1965 al 1969, aggiungendovi (riportati tra parentesi), i valori corrispondenti per il 1970, valutando gli accertamenti per estrapolazione dei dati accertati fino a tutto il settembre 1970. Il calcolo è stato fatto per le voci più rilevanti: imposte sul patrimonio e reddito; tasse e imposte sugli affari; imposte sulla produzione; consumi e dogane; totale entrate tributarie. I risultati sono riportati nella Tabella 1.

Dall'esame di queste cifre si può dedurre che:

le previsioni sono abbastanza soddisfacenti per il titolo: tasse e imposte sugli affari; sono meno soddisfacenti per le imposte sulla produzione e sui consumi e molto meno ancora per le imposte sul patrimonio e sul reddito. Fino al 1969 le entrate accertate risultano errate, nella più parte dei casi, per eccesso rispetto alle previsioni. Ciò fa pensare ad un sistematico « pessimismo » sull'entità delle entrate disponibili che, se da un lato può esser giudicato come un atteggiamento realistico e prudenziale, d'altro lato si presta ad essere interpretato come una volontà di rifiutare, attraverso difficoltà di copertura prevista, l'avvio di certe riforme particolarmente onerose. Tale margine positivo tende però a diminuire. L'anno in corso lascia anzi prevedere un generale scostamento negativo, che verrà in misura notevole compensato dal decreto legislativo 26 ottobre 1970, n. 745, del cui effetto qui non si è tenuto conto. Però, anche qualora non si avverasse lo scarto negativo nella misura calcolata, è certa questa tendenza delle entrate accertate a diminuire rispetto alle previsioni anche prudenziali, il che fa pensare ad una progressiva « perdita di passo » del sistema tributario rispetto al sistema produttivo. Ciò è confermato dal confronto della prima e dell'ultima riga della Tabella 2, da cui si vede che l'incremento annuo previsto delle entrate tributarie che, fino al 1967. era inferiore all'incremento annuo

delle entrate accertate, diventa, da tale anno in poi, sempre inferiore all'accertamento. Del resto lo stesso bilancio di previsione 1971 sconta l'inefficienza crescente del sistema tributario: dalla stessa Tabella 2 si vede che l'incremento annuo del gettito tributario erariale totale, che per il 1970 era previsto del 12,9 per cento, per il 1971 è previsto di solo il 10,8 per cento.

Si osserva ancora, per inciso, che da questo esame percentuale, considerando insieme in valore assoluto tutti gli errori di previsione, si deduce che è impossibile fare previsioni complessive, con un errore inferiore all'uno per cento. È chiaro, perciò, che in tali condizioni, non ha senso riportare più di tre cifre significative; si usa, invece, mettere delle cifre rigide senza tener conto che non ha valore tenere in considerazione le cifre successive alla terza cifra. Queste cifre successive tanto varrebbe scriverle a caso o, più onestamente, scrivere degli zeri. Se ne deduce inoltre che, anche in condizioni di maggiore attendibilità, cioè di maggiore aderenza del sistema tributario a quello produttivo, le cifre complessive delle entrate di bilancio non potranno essere ritenute valide che a più o meno qualche decina di miliardi. Nelle attuali condizioni, l'incertezza è invece dell'ordine del centinaio di miliardi.

Il bilancio di previsione per il 1971 parte da due ipotesi fondamentali. Si è postulato un aumento del reddito in valore monetario del 9,8 per cento – cioè di circa il 10 per cento – e si è postulato un'indice di elasticità pari a 1,1. Il fatto stesso di assumere un indice di elasticità così prossimo all'unità potrebbe essere una ulteriore conferma della tendenza del nostro sistema fiscale più al proporzionalismo che alla più equa progressività.

D'altronde, la progressività, se riferita più propriamente alle imposte sul reddito e patrimonio, è inferiore ad 1 nel 1971; infatti ad un incremento di reddito del 9,8 per cento corrisponde un previsto aumento di tali imposte del 9 per cento. E questo è un fatto meno spiegabile in un sistema tributario funzionante.

Vero è che un indice di elasticità prossimo all'unità (o anche minore) si può avere pure con un sistema fiscale equamente progressivo, qualora gli incrementi di reddito si verifichino esclusivamente nella fascia dei redditi più bassi, mentre restano fermi o decrescono i redditi più elevati, maggiormente colpiti dalla progressività. Ma anche se è indiscutibile che nel periodo di tempo considerato si è avuto un sensibile (se pur non generale) aumento dei redditi minori, non pare sia ipotizzabile che tale aumento non si sia verificato, o si sia verificato in misura irrilevante per i redditi più elevati. Non crediamo cioè di esser di fronte ad una marcata tendenza alla uniformizzazione dei redditi, anche se, specie negli ultimi anni, vi sono state misure efficacemente dirette ad una redistribuzione della ricchezza e ad un miglioramento delle posizioni minime.

In base alle suddette ipotesi previsionali si postula un gettito totale tributario ed extra tributario di 12.073 miliardi, con un aumento di 1.208 miliardi. Esaminiamo ora i principali titoli sul quadro generale comparativo della Tabella 2. Un elemento che possiamo ritenere preoccupante è rilevabile dal primo titolo, quello delle imposte sul patrimonio e sul reddito che rappresentano la parte più diretta dell'imposizione. Nell'anno precedente, esse rappresentavano il 28,9 per cento, in questo bilancio di previsione esse ammontano invece al 28,5 per cento; tale regresso è in contrasto con la generale tendenza attuale in Europa che è quella di aumentare l'incidenza delle imposte dirette.

Per le tasse e imposte sugli affari è previsto un aumento del 12,8 per cento, il maggiore del quinquennio 1966-1970, che pare compatibile colla dinamica degli ultimi due anni, meno compatibile con alcune considerazioni macroeconomiche.

Per le imposte sulla produzione, sui consumi e sulle dogane è invece previsto un aumento minore dell'anno precedente (11,8 per cento invece di 12,7 per cento), cioè si dà per scontato l'andamento regressivo dal 1968 in poi. Il decreto legislativo del 26 ottobre 1970, n. 745, si suppone debba invece invertire tale andamento, provocando un consistente aumento delle imposte sui consumi.

Per i monopoli si prevede un incremento del gettito di solo il 3,9 per cento, nettamente anomalo perché molto minore degli incrementi previsti (e di fatto verificatisi) nel 1969 e 1970. Si sconta cioè una stasi del consumo nella voce più forte (tabacchi). Si pensa, credo a ragione, che ciò sia conseguente agli aumenti di prezzo, tanto che è prevedibile che ulteriori aumenti provocherebbero, anziché un aumento del gettito, un aumento del contrabbando. Qualcosa di analogo si può pensare che potrebbe avvenire per le imposte dirette, in particolare la complementare sul reddito: una elevazione delle aliquote porterebbe prevalentemente ad un aumento delle evasioni.

Ancora qualche osservazione su alcune singole voci.

Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e sul reddito, la voce più rilevante è quella della ricchezza mobile; invece l'imposta complementare progressiva è ancora a livelli troppo bassi: sono previste entrate per 405 miliardi, circa 50 in più rispetto alle previsioni 1970. Non si può non rilevare come la più diretta, razionale e (teoricamente) equa delle imposizioni dirette, che rappresenta il contributo più specifico delle classi a reddito più elevato alle casse dello Stato non rappresenti che meno del 4 per cento del totale del gettito tributario e meno dell'1 per cento del reddito nazionale lordo: è una prova evidente delle iniquità del sistema!

Vorrei richiamare in particolare l'attenzione sulla voce 1002 – Imposta sul reddito di fabbricati: 28 miliardi, mantenuta costante nei due esercizi previsionali 1970 e 1971. Ciò mette in rilievo il fatto che è necessario rivedere l'intiera politica delle esenzioni sui fabbricati. Noi sappiamo che i fabbricati di carattere popolare, i soli che dovrebbero essere favoriti da esenzioni, sono quelli che vengono costruiti di meno; evidentemente le esenzioni favoriscono anche altri tipi di costruzioni. Bisogna rivedere il nostro sistema di esenzioni. E ciò non soltanto per i fabbricati. L'onorevole Tremelloni. Presidente della Commissione bilancio, ha fatto autorevolmente notare, quando il presente bilancio venne discusso in tale Commissione, che l'insieme delle esenzioni ricopre circa il 60 per cento della totale area contributiva.

Per quanto riguarda le tasse e le imposte dirette sugli affari ci troviamo davanti ad un grosso interrogativo. La « colonna portante » di questa voce è l'imposta generale sull'entrata. Noi sappiamo che l'IGE dovrà essere sostituita dalla imposta sul valore aggiunto (IVA) e ci auguriamo che non si tratti di un semplice cambiamento di nome. Siamo, a tal proposito, il paese che addiviene a questa trasformazione col maggiore ritardo; inoltre negli altri paesi della Comunità europea gli operatori economici hanno avuto il notevole vantaggio di un periodo di transizione di circa un anno in modo che l'apparato contabile delle singole aziende ha avuto il tempo di mettersi al passo col nuovo sistema contributivo. Noi non potremo permetterci il lusso di chiedere un altro anno di proroga, che ci costerebbe caro in termini di rientro agli esportatori. Dovremo, quindi, applicare questa nuova imposta prima che gli operatori abbiano finito di approntare i meccanismi necessari per i loro calcoli. È stato fatto notare che l'inizio più opportuno per una applicazione dell'IVA non è quello di alta congiuntura (quando i profitti vengono in parte nascosti dagli investimenti); il periodo più favorevole è quello della fine di una bassa congiuntura e l'inizio di una alta. Auguriamoci, quindi, che i prossimi anni 1971 e 1972 siano tra quelli ideali per l'applicazione di questo nuovo tipo di imposta.

Per quanto riguarda la imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, vorrei far notare che le ditte produttrici nazionali ed estere godono di un particolare trattamento di favore, cioè di tre mesi di aggio. Questi tre mesi, col costo che ha attualmente il denaro, rappresentano un lusso notevole per cui sarebbe il caso di rivedere questa disposizione o, quanto meno, ridurre alquanto questo termine di esazione.

Ancora, alcune osservazioni di carattere marginale. Una riguarda il Capitolo VII: Proventi di servizi pubblici minori. Per le multe e sanzioni pecuniarie si prevede un aumento notevole. Ma c'è una sola voce che sta quasi ferma: la 2004, riportata nel bilancio finanziario del 1970 per memoria, e in quello 1971 per un milione, circa la stessa cosa. Si tratta delle: « Multe e ammende per trasgressioni delle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ». Ho l'impressione che questa potrebbe diventare una « voce portante ». È un campo in cui probabilmente l'attenzione, non del ministero delle finanze ma di altri ministeri, potrebbe essere vantaggiosamente impegnata. Il richiamarla solo per memoria, come questo fosse un peccato da cui gli italiani sono immuni, mi pare un po' troppo ottimistico, dopo lo scempio in gran parte già perpetrato delle nostre bellezze naturali, paesistiche, storiche ed anche archeologiche.

Troviamo poi che il canone annuo dovuto alla RAI (Voce 2355) viene citato per memoria. Sarebbe un lungo discorso, e non è qui il luogo in cui può esser fatto, ma che si dovrà fare al più presto in sede di riforma di questo Ente, il quale, mi sembra, lavora a costi troppo elevati, specialmente se si tiene conto che, diversamente da quanto avviene in altri paesi esso ha due ordini di proventi: quello degli abbonamenti e quello proveniente dalla molta, troppa pubblicità. Per quel poco che io conosco, mi sembra che negli USA il servizio televisivo sia più scadente del nostro; ma va tenuto presente che colà esso si autofinanzia colla sola pubblicità e non costa nulla ai radioascoltatori e ai telespettatori nordamericani.

Avevo accennato ad una tendenza europea all'aumento della imposizione diretta. Voglio dare ai colleghi alcuni dati che riguardano la

CEE e che sono abbastanza illuminanti perché riguardano paesi simili al nostro. Le percentuali del gettito tributario rispetto al reddito nazionale lordo (RNL) sono:

in Germania: il totale del gettito tributario erariale è il 24 per cento del RNL. L'imposizione diretta rappresenta l'11,1 per cento del RNL, quasi la metà del gettito erariale;

nei Paesi Bassi: il gettito tributario erariale totale è il 26,3 per cento del RNL ed è costituito per più della metà dalla imposizione diretta (14,3 per cento del RNL);

nel Belgio: 24,2 per cento il totale e 11,2 l'imposizione totale e quella diretta, rispettivamente; situazione analoga a quella tedesca.

Per la Francia le percentuali sono 22,1 e 6,7 per cento, più vicine alla situazione italiana che però resta una situazione *record*. Noi siamo al 19,5 per cento e al 5,7 cioè siamo il paese in cui entrambe le percentuali sono le più basse, specialmente per l'imposizione diretta. In realtà le cose del nostro paese vanno viste tenuta presente anche un'altra circostanza, cioè il fatto che noi, invece, deteniamo il *record* per i più elevati contributi sociali, il che riequilibra alquanto la situazione; ma si tratta di un equilibrio che sarebbe meglio fosse stabilito in termini fiscali piuttosto che in termini di contribuzioni.

Nella tabella 3 abbiamo riportato, per gli anni dal 1955 al 1970 i risultati di una nostra elaborazione dei dati rilevabili dalle « Statistiche della Finanza pubblica – Entrate tributarie accertate negli anni dal 1955 al 1969 » (Rivista *Tributi* – Roma, 1970). Per il 1970 ci siamo limitati ai dati al 30 settembre fornitici dal ministero delle finanze per l'esercizio corrente. I dati relativi al 1970 vengono pertanto riportati tra parentesi.

La colonna *A* riporta il valore accertato delle imposte dirette sul totale delle entrate tributarie. È il parametro che presenta l'andamento più regolare: un costante aumento fino al 1965 (colla sola eccezione degli anni 1960, 1963 e 1966) dal 21 per cento fino a circa il 30 per cento. Dal 1966 questa percentuale manifesta un andamento asintotico, leggermente ricrescente nel 1969, che ci riporta al valore del 1965. Nel 1970 accenna a ripetersi il ciclo precedente.

Nella colonna *B* abbiamo riportato i rapporti tra l'incremento annuo del gettito delle imposte dirette e l'incremento annuo del gettito complessivo dei tributi erariali; nella colonna *C* abbiamo riportato il rapporto tra lo stesso incremento annuo delle imposte dirette e l'incremento annuo delle differenze tra il gettito tributario totale e il gettito delle imposte dirette. Tutti questi calcoli sono rilevati da rapporti di gettiti espressi in lire correnti, come per le precedenti tabelle 1 e 2. Si noti però che i rapporti della tabella 3 sono degli invarianti rispetto al valore dell'unità di misura monetaria. Gli incrementi vanno intesi tra i dati di consuntivo definitivi al 31 dicembre dell'anno a margine e la stessa data dell'anno precedente.

È notevole il rapporto tra l'incremento annuo delle imposte dirette rispetto a quello delle imposte indirette (colonna *C*); tale rapporto è sostanzialmente equivalente a quello della colonna *B* (cui è analiticamente correlato, ma è più significativo perché le variazioni risultano alquanto amplificate) e presenta in undici casi su quindici, valori notevolmente maggiori dell'unità pur senza presentare nessun andamento regolare. Si ha un valore medio di 1,42, con tendenza a valori più bassi dal 1965 in poi. Ciò indica, a nostro vedere, una spiccata « intenzionalità » a migliorare il rapporto tra imposte dirette e imposte indirette, a favore delle prime. Ma malgrado ciò, i limiti di efficienza del sistema tributario hanno portato ad un valore asintotico, deducibile dalla colonna *A:* valore che sembra invalicabile, anche se, paragonato ai livelli degli altri paesi europei ci appare inaccettabile. Ma nelle attuali condizioni del sistema tributario, è evidente che non si può far sostanzialmente nulla per mutarlo.

Nella colonna *D* è riportato l'incremento percentuale del reddito nazionale lordo di ogni anno rispetto all'anno precedente: è chiaro che questa percentuale diversamente dagli altri rapporti di questa tabella 3 non è più un invariante rispetto al valore monetario. Nella colonna *E* è riportato l'indice di elasticità (rapporto tra l'incremento percentuale annuo del totale del gettito tributario e l'incremento percentuale annuo del reddito nazionale lordo, riportato nella precedente colonna *D*). Evidentemente, in un sistema tributario equo ed efficiente questo indice di elasticità dovrebbe essere una funzione più che linearmente crescente dell'incremento di reddito nazionale. Invece questi due parametri rilevabili dalle colonne affiancate *D* ed *E* appaiono funzionalmente indipendenti; o meglio, come appare dall'esame del ciclo economico dal 1960 al 1965 (un periodo di rapida e vigorosa espansione, seguito da un ristagno, anzi da un rallentamento) il ciclo dell'incremento tributario appare sfasato di due o tre anni rispetto alla fase ascendente del ciclo dello sviluppo economico. La sfasatura è minore (solo

un anno) nel ciclo economico in corso a cominciare dall'anno 1966, ma resta tuttavia il fatto generale della mancanza di un rapporto funzionale tra i valori dei due incrementi (economico e tributario), indipendentemente dalla loro sfasatura nel tempo. Questa circostanza è tanto più grave quando si considera la bassa rilevanza percentuale dell'imposizione diretta, che, richiedendo un tempo di accertamento, implica uno sfasamento temporale, ed è una ulteriore prova della già più volte rilevata « perdita di passo » tra l'andamento dello sviluppo economico e quello delle entrate tributarie.

Come prima detto, siamo di fatto a fronte di un bilancio d'attesa, soprattutto di attesa della riforma tributaria, riforma ormai indispensabile. Risulta chiaro da questo esame che – prescindendo da considerazioni di equità, anche dal solo punto di vista della operatività fiscale – è necessaria una riforma radicale del sistema fiscale attuale. Siamo insomma in presenza di un sistema tributario non soltanto iniquo, ma anche inefficiente. A questo proposito, senza invadere il campo dell'onorevole relatore per la spesa, mi permetto di dire che ho notato con disappunto come la voce di spesa prevista per il ministero delle finanze sia, a mio vedere, inferiore a quella che dovrebbe essere in vista di una tale trasformazione e del lavoro di preparazione della strumentazione e dell'apparato tecnico necessario, che il ministero ha in gran parte già definito in modo operativo.

Vorrei citare ancora alcune cifre significative che serviranno a chiarire per quali motivi il nostro sistema fiscale non funziona più. Esaminiamo un sistema fiscale particolarmente efficiente, quello degli Stati Uniti. Su 200 milioni di abitanti si hanno 75 milioni di contribuenti, che sono collocati in un sistema completo di anagrafe tributaria. Sistema che siamo convinti dovrà essere la base per la futura riforma fiscale in Italia. Si noti che negli Stati Uniti il numero di codice di ogni contribuente è uguale a quello per la previdenza sociale. Attualmente lo Stato italiano non conosce esattamente nemmeno il numero preciso dei contribuenti. Per l'imposta complementare sarebbero circa 4.300.000: un numero minore della metà di quello delle autovetture private in circolazione. È ragionevole pensare ad un'area contributiva nell'ordine di 10 milioni di contribuenti. Altrimenti è inutile filosofare sulla necessità di ampliare la parte diretta della contribuzione. Con la riforma lo Stato dovrà essere in grado di convogliare in un solo centro la registrazione delle operazioni che si svolgono nel territorio nazionale, avendo un rilevamento fiscale il più completo possibile, mentre ora, purtroppo, la mano destra non sa quello che fa la sinistra, cioè lo Stato non conosce sempre, tributariamente, le somme e le persone a cui esso stesso opera erogazioni, sotto vari titoli.

Il contribuente degli Stati Uniti è al corrente del fatto che ogni operazione che lo riguarda ed avente rilevanza fiscale viene registrata, entro un periodo massimo di sette giorni, da un cervello elettronico centrale, punto di arrivo di un servizio di carattere federale che viene svolto da vari centri locali, centri che, a loro volta, fanno capo a sette impianti federali e a un supercervello centrale (al quale, è bene notarlo, sono addette soltanto 206 persone). Egli sa quindi che l'FBI, nella ricerca delle evasioni, è bene documentata, e che le pene per le evasioni sono molto severe.

È evidente che l'evasione si combatte prima di tutto fornendo allo Stato un quadro il più possibile completo ed aggiornato delle operazioni economiche in corso nel paese.

Questo bilancio di previsione ci sembra quanto di meglio si può avere nella situazione attuale: è l'intiero meccanismo tributario che deve essere cambiato. A questo punto voglio fare una esortazione: è importante verificare nei fatti la volontà politica di arrivare, quanto prima, a realizzare questa necessità di carattere fondamentale che è la riforma fiscale. Di ciò dobbiamo preoccuparci noi per primi cercando di utilizzare meglio il tempo per il lavoro parlamentare legislativo, cioè, tanto per essere all'altezza dei tempi, pianificandolo, quindi scegliendo coerentemente gli argomenti che meritano, prima e di più la nostra attenzione.

Il decreto legislativo del 26 ottobre 1970 è un'altra prova di quanto dicevo prima; cioè che un aumento delle aliquote progressive dell'imposizione diretta porterebbe prevalentemente ad un aumento delle evasioni per cui, con l'attuale apparato contributivo, se si vuole un aumento pronto e rilevante del gettito fiscale, non è possibile fare diversamente da quanto è stato fatto. Ripeto che questo è un bilancio di attesa e vorrei che fosse soprattutto di attesa in previsione di questa necessaria riforma tributaria. Il problema principale non sta nella approvazione o meno, di questo bilancio, approvazione che, come dissi all'inizio, ha ora un carattere più rituale che sostanziale, ma sta nella volontà politica di

portare avanti la riforma tributaria che è giunta ad una fase di avanzata maturazione sia tecnica che legislativa.

Voglio fare anche un'altra considerazione di carattere generale: ho l'impressione che, nel campo delle riforme, si vada avanti con criteri di emergenza, e mi riferisco al fatto di aver scelto come prioritarie le riforme della sanità e per l'edilizia popolare. Il numero 42 di *Mondo economico* riporta l'efficace espressione: « Tendenza a rincorrere, più che a strategicamente affrontare, i problemi ». Pare anzi che, sovente, siano i problemi che « rincorrano », cioè dettino i criteri delle priorità. Io penso che un sistema pianificato di riforme dovrebbe considerare come prioritaria la riforma fiscale – che, come abbiamo visto ora, è di estrema urgenza e in difetto della quale vengono di fatto vanificate le stesse riforme miranti, attraverso la spesa, ad una più equa distribuzione del reddito, perché il loro effetto verrebbe di fatto in gran parte annullato dall'aumento delle imposizioni indirette. Subito dopo, nell'ordine di priorità, viene, a mio vedere, la riforma della pubblica amministrazione. Dovrebbero perciò venir prima quelle riforme che riguardano il funzionamento stesso dello Stato riformatore: *Medice, cura te ipsum.* Rivolgo, quindi, una esortazione, sia al Governo che al Parlamento, perché si dia mano al più presto a queste leggi che aspettano da tempo, e per quanto riguarda la riforma tributaria, sono solo più da discutere. Questa, secondo me, è la principale conclusione che si può trarre dall'esame di questo bilancio di previsione per l'entrata di cui raccomando l'approvazione.

MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore per l'entrata.*

TABELLA 1

SCARTO PERCENTUALE FRA LE ENTRATE ACCERTATE E LE RISPETTIVE PREVISIONI INIZIALI

TITOLO DI ENTRATA	1965	1966	1967	1968	1969	1970 (*)
Imposta sul patrimonio e sul reddito	+ 16,5	+ 9,9	+ 11,1	+ 4,8	+ 5,7	(— 5,2)
Tasse e imposte indirette sugli affari	— 1,6	— 0,6	+ 1,4	— 1,7	+ 0,9	(+ 0,9)
Imposte sulla produzione e sui consumi - Dogane	— 3,2	+ 5,1	+ 14,2	+ 7,8	+ 2,4	(— 7,9)
Monopolio, lotterie e altre	+ 1,4	+ 5,1	+ 3,9	+ 18,8	+ 1,8	(— 9,3)
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	+ 3,1	+ 4,2	+ 6,8	+ 4,6	+ 2,7	(— 3,9)

N. B. — Tutti i dati si riferiscono a conteggi in lire correnti ed accertamenti nell'esercizio di competenza.

(*) I dati relativi al 1970 sono riferiti al periodo gennaio-agosto e rapportati alle previsioni per dodicesimi.

PREVISIONI INIZIALI DI ENTRATE DELLO STATO

(miliardi

	1965	Incremento % 1966-1965	1966	Incremento % 1967-1966
I. - TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.256	6,7	6.675	10,1
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.656	8,3	1.793	13,8
Tasse e imposte sugli affari	2.326	9,1	2.537	8,7
Imposte produzione consumi e dogane	1.559	3,0	1.606	7,8
Monopoli	631	— 0,2	630	10,9
Lotto e lotterie	84	29,8	109	9,2
II. - TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	294	18,7	349	6,0
I+II. - TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE	6.550	7,2	7.024	9,9
III. - ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO CREDITI	56	62,5	91	— 25,3
TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	85	— 93	6	— 83,4
TOTALE GENERALE	6.691	6,4	7.121	9,3
REDDITO NAZIONALE LORDO	36.818	8,2	39.829	10,0
RAPPORTO ENTRATE SU REDDITO NAZIONALE LORDO	18,2	—	17,9	—
IV. - TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AD ACCERTAMENTI DEFINITIVI	6.451	7,8	6.958	12,8

Fonte:

1) Previsioni ed accertamenti di entrate dello Stato: Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato.

TABELLA 2

E RAPPORTO COL REDDITO NAZIONALE LORDO.

di lire)

1967	Incremento % 1968-1967	1968	Incremento % 1969-1968	1969	Incremento % 1970-1969	1970	Incremento % 1971-1970	1971
7.347	13,3	8.323	10,2	9.170	12,9	10.351	10,8	11.467
2.040	17,3	2.393	10,3	2.640	13,4	2.994	9,0	3.264
2.758	10,5	3.048	7,8	3.287	11,8	3.675	12,8	4.144
1.731	18,0	2.042	13,3	2.313	12,7	2.608	11,8	2.915
699	— 11,1	692	6,6	738	18,7	676	3,9	910
119	22,7	146	31,5	192	3,1	198	18,2	234
370	15,1	426	10,5	471	9,3	515	17,9	607
7.717	13,4	8.749	10,2	9.641	12,7	10.866	11,1	12.074
68	— 17,7	56	23,2	69	— 16,0	56	6,9	11
1	220	22	— 63,7	8	25,0	34	32,3	62
7.786	13,4	8.827	10,1	9.719	12,7	10.958	10,8	12.147
43.804	7,6	47.134	9,2	51.456	(13,0)	(58.145)	(9,8) ipotetico	—
17,8	—	18,7	—	18,9	—	(17,8)	—	—
7.848	10,9	8.704	8,2	9.421	—	—	—	—

2) Reddito nazionale lordo: ISCO: Quadri della contabilità nazionale italiana per il periodo 1951-1969, pagina 2.

TABELLA 3

	A %	B	C	D	E
1955	20,9	0,31	—	—	—
1956	23,2	1,80	2,27	8,93	1,67
1957	23,3	1,09	1,13	7,49	1,09
1958	24,2	1,63	2,04	7,38	0,95
1959	24,3	1,02	1,03	6,29	1,45
1960	23,4	0,56	0,50	8,53	1,18
1961	24,2	1,36	1,52	11,27	1,05
1962	26,0	1,48	1,75	12,41	1,39
1963	25,8	0,93	0,91	14,50	0,99
1964	28,4	1,81	2,55	9,33	1,55
1965	29,9	1,72	2,38	7,72	0,98
1966	28,3	0,28	0,21	8,18	0,95
1967	28,4	1,01	1,02	9,98	1,28
1968	28,8	1,16	1,07	7,60	1,43
1969	29,6	1,37	1,60	9,17	0,89
1970 (30 settembre) . .	(28,2)	(0,12)	(0,13)	(*) (13,00)	(0,68)

A = percentuale delle imposte accertate sul patrimonio e sul reddito rispetto all'entrata tributaria totale.

B = rapporto tra l'incremento annuo percentuale delle imposte accertate sul patrimonio e sul reddito e l'incremento annuo percentuale della entrata tributaria totale.

C = rapporto tra l'incremento annuo percentuale delle imposte accertate sul patrimonio e sul reddito e l'incremento annuo percentuale del restante delle entrate tributarie.

D = incremento percentuale del reddito nazionale lordo rispetto all'anno precedente.

E = indice di elasticità del complesso dei tributi accertati sul reddito nazionale lordo.

(*) Dato fornito nella « Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1971 ».

LA SPESA

I.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Ancora quest'anno la discussione del bilancio ha luogo senza che siano state adottate le nuove procedure da tempo preannunciate e generalmente auspicate, dirette a garantire globalità, concentrazione e tempestività all'esame del bilancio preventivo, del rendiconto generale dello Stato e degli altri documenti relativi alla politica economica nazionale ed alla gestione del pubblico denaro, così che sia assicurata al Parlamento la necessaria adeguatezza di poteri istruttori, per acquisire informazioni ampie, documentazioni complete ed omogeneamente formulate, che facilitino analisi, comparazioni e giudizi di sintesi.

I nuovi testi dei regolamenti parlamentari che, sotto l'impulso autorevole ed assiduo dei Presidenti dei due rami del Parlamento, sono in discussione, prevedono tali procedure con innovazioni che possono essere considerate veramente notevoli. Ma, come è noto, sia alla Camera che al Senato, l'esame delle nuove norme regolamentari ha ceduto il passo ad altri argomenti ritenuti più urgenti per ragioni politiche – come il divorzio – o per ragioni connesse a scadenze costituzionali, come la conversione in legge dei decreti-legge 27 agosto 1970, n. 621 e 26 ottobre 1970, n. 745.

Per altro, pur se le nuove procedure per l'esame dei bilanci, dei rendiconti e degli altri documenti economici e finanziari, segnano decisamente un passo avanti rispetto a quelle attualmente vigenti, tuttavia non sembra che attraverso di esse si consegua pienamente il risultato di ridare incisività ed autorità, non soltanto formali, ma effettive alla funzione di controllo finanziario, che, nel sistema della Costituzione, è fra quelle da considerarsi essenziali e preminenti del Parlamento.

Fra le soluzioni prospettate, appare però preferibile quella contenuta nelle norme del nuovo testo del Regolamento del Senato (articoli 114-120 e, per collaterali riflessi, articoli 43, 44 e 46). Nel sistema di tali norme, la Commissione per la programmazione economica ed il bilancio è investita di una competenza generale per l'esame del disegno di legge concernente il bilancio (articoli 114 e 115), del rendiconto (articolo 119) e delle relazione sugli enti sovvenzionati dallo Stato (articolo 120). In ordine a questi ultimi la Commissione presenta una relazione generale sui profili economico-finanziari delle relative gestioni e sulla conformità di queste agli obiettivi del programma di sviluppo economico. Oltre ai poteri istruttori conferiti alle Commissioni in generale dagli articoli del Regolamento (43, 44, 46), le Commissioni possono domandare (articolo 122) al Presidente del Senato di richiedere alla Corte dei conti informazioni, chiarimenti e documenti.

Le norme del nuovo testo del Regolamento della Camera, mentre demandano, come quelle proposte per il Senato, alla competenza della Commissione bilancio e programmazione economica l'esame generale del bilancio e del rendiconto (articolo 115), stabiliscono che le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici ed ogni altro rapporto previsionale o consuntivo siano assegnati alle Commissioni competenti per materia (articolo 120). La stessa procedura è prevista per le relazioni della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati (articolo 144). Tali procedure, come si vede, sottraggono ad una unitaria e globale visione di insieme della Commissione del bilancio e della programmazione economica una parte non indifferente degli elementi di valutazione, impedendone o, quanto meno, limitandone la funzione di organo tecnico referente sulla situazione economico-finanziaria del paese ai fini del controllo parlamentare sulla medesima in rapporto agli obiettivi segnati dal programma di sviluppo economico. Inoltre i poteri istruttori della Commissione bilancio e programmazione economica appaiono, nel sistema delle norme del nuovo testo del Regolamento della Camera, meno ampi e più condizionati che al Senato (articoli 139, 141, 143, 144).

Sembra, in conseguenza, doversi esprimere l'auspicio che una maggiore omogenei-

tà delle procedure per l'esame del bilancio, dei rendiconti e degli altri documenti economico-finanziari sia raggiunta nella formulazione dei testi definitivi dei regolamenti parlamentari e che poteri più penetranti in sede di istruttoria tecnica siano demandati alle due Commissioni cui è rispettivamente attribuita, nei due rami del Parlamento, la competenza relativa.

Sembra inoltre che risponda a criteri evidenti di razionalità e di coordinamento che alle dette Commissioni venga attribuita, in entrambi i rami del Parlamento, la competenza generale, oltre che sul bilancio e sul rendiconto, su tutti gli altri documenti che, nel loro insieme, sono destinati a fornire il quadro completo della situazione del paese sotto tutti gli aspetti economici e finanziari.

Solo in tal modo potrà, infatti, essere soddisfatta l'esigenza, sottolineata da varie parti e, più volte, dalla Corte dei conti, di un organico coordinamento dell'intera finanza pubblica, la quale ha acquistato, oramai, carattere spiccatamente policentrico. Non è da sottovalutare che il problema presenta aspetti i quali potrebbero postulare non soltanto riforme regolamentari ma anche legislative che investano la struttura degli ordinamenti attuali. Ma è da ritenere che in sede di riforme regolamentari possa prospettarsi, attraverso delibere concomitanti previamente concordate dei due rami del Parlamento (come è avvenuto, ad esempio, per i giudizi di convalida e per i procedimenti di accusa), la costituzione di una Commissione mista, di senatori e deputati, per l'esame del bilancio e dei documenti economico-finanziari, che sottoponga, poi, alle Camere un unico testo di relazione, consentendo, così, una unitaria valutazione globale, pur nel rispetto della reciproca autonomia. Sarebbe altresì auspicabile che, nella legge sulle procedure per la programmazione, fosse accentuata la funzione di controllo del Parlamento rispetto agli obiettivi segnati dal programma con riferimento al comportamento non solo del Governo ma delle singole amministrazioni centrali e di tutte le articolazioni della pubblica amministrazione che concorrono ad attuare la politica economica generale del paese.

2. — Connesso a quelli ora trattati è l'argomento relativo al controllo sulla legittimità ed effettività delle coperture finanziarie di nuove o maggiori spese previste da disegni o proposte di legge ovvero da emendamenti. Anche in tale materia sembra doversi auspicare l'attribuzione, nei nuovi testi regolamentari, di reali ed adeguati poteri istruttori alle Commissioni del bilancio e della programmazione economica, sia per assicurare il rispetto effettivo della norma dell'articolo 81 della Costituzione, sia per un imprescindibile giudizio di conformità o, quanto meno, di compatibilità delle spese proposte con gli obiettivi e le ipotesi di sviluppo del programma economico nazionale o, comunque, con gli impegni programmatici del Governo.

Non è un mistero per nessuno che, spesso, a disegni o proposte di legge vengono assicurate coperture, stentatamente reperite, per contingenti pressioni, dovute il più delle volte a spinte di parte od a moventi demagogici collegati a congiunture elettorali. Basti pensare, al riguardo, all'andamento, in determinate circostanze, del ritmo di approvazione, il più delle volte in sede deliberante, di leggi o leggine per le quali sarebbe assai difficile rintracciare esigenze prioritarie di carattere generale e coerenza con indirizzi di politica economica risultanti da impegni programmatici.

II

La congiuntura economica in cui si inserisce il bilancio di previsione.

1. — Una complessiva valutazione del bilancio non può non essere posta in relazione con la situazione economica generale del paese considerata nel quadro della congiuntura economica nel resto del mondo.

La congiuntura internazionale appare caratterizzata dal perdurare delle tensioni inflazionistiche, nonostante la politica di contenimento seguìta nei principali paesi.

Negli Stati Uniti, è proseguito lo sfavorevole andamento dell'attività produttiva in atto sin dalla seconda metà del 1969; corrispondentemente il tasso di disoccupazione ha mostrato la tendenza ad accrescersi (fino a raggiungere un massimo del 5,5 per cento nel settembre). Peraltro, il movimento ascendente dei prezzi non ha subìto interruzioni. L'andamento della bilancia dei pagamenti ha continuato ad essere negativo; nel primo trimestre dell'anno si è avuto un disavanzo, sulla base della liquidità, di 1,7 miliardi di dollari, nonostante che il saldo attivo commerciale, dopo essersi ridotto nel 1969, si sia riportato su livelli più elevati.

Anche il Regno Unito si trova in una fase di ristagno, caratterizzata da una rallentata

produzione industriale, dall'aumento dei prezzi e dall'elevata disoccupazione. Inoltre, il disavanzo commerciale ha segnato un peggioramento tra il primo e il secondo trimestre dell'anno.

In Germania, il sistema economico, pur senza raggiungere il ritmo di espansione del 1969, è caratterizzato da un sostenuto sviluppo non privo tuttavia di tensioni, rappresentate dal notevole aumento dei salari, sul quale ha influito il basso livello della disoccupazione e l'accrescimento dei prezzi. La bilancia dei pagamenti, che nei mesi seguenti la rivalutazione del marco, e complessivamente nel 1969, aveva presentato un disavanzo in seguito all'ingente deflusso di capitali speculativi, è tornata nel primo semestre dell'anno a registrare un saldo attivo.

In Francia, la politica di contenimento della domanda interna, mentre da un lato ha avuto l'effetto di ridurre il disavanzo della bilancia commerciale, si è dall'altro riflessa sull'attività produttiva, il cui ritmo di sviluppo ha accusato, particolarmente negli ultimi mesi, un certo rallentamento. La tendenza al rialzo dei prezzi si è mantenuta elevata e la disoccupazione è lievemente aumentata.

2. — In Italia, il quadro congiunturale è attualmente caratterizzato dal perdurare degli squilibri sorti nel 1969 per effetto, dapprima, del rialzo dei prezzi e dei tassi di interesse sui mercati internazionali e, successivamente, delle rivendicazioni salariali all'interno.

La più elevata domanda, specie per beni di consumo, susseguente ai miglioramenti salariali dell'autunno 1969 ha potuto solamente in parte essere soddisfatta dall'offerta interna, dal momento che su quest'ultima hanno continuato ad operare in senso limitativo ulteriori controversie sindacali, connesse sia con la interpretazione degli accordi in precedenza raggiunti, sia con il rinnovo di altri importanti contratti collettivi di lavoro, sia infine con le riforme sociali nei settori dell'edilizia, dei trasporti e della sanità; a ciò, si è aggiunta la scarsa disponibilità di capacità produttiva in alcune industrie di base.

L'effetto congiunto di tutti questi fattori ha fatto sì che nei primi otto mesi del 1970, rispetto al corrispondente periodo del 1969, l'attività industriale abbia presentato uno sviluppo del 3,3 per cento, inferiore di oltre la metà a quello tendenziale di medio periodo (vedi tavola seguente).

Indici annuali della produzione industriale.

VOCI	Variazioni percentuali sullo stesso periodo dell'anno precedente								Tasso annuo composto di sviluppo 1954-1968	1970
	1964	1965	1966	1967	1968	1969				
						anno	genn. agosto	sett. dic.		genn. agosto
Indice gnerale:										
compresa edilizia	1,7	3,8	10,0	7,9	6,6	4,3			7,9	
esclusa edilizia .	1,6	4,9	11,2	8,3	6,3	3,3	8,0	– 5,4	8,1	3,3
Beni: di utilizzazione immediata per la produzione . .	11,5	8,4	13,4	7,3	8,9	2,6	7,1	– 5,9	11,0	2,2
di investimento:										
compresa edilizia	– 3,6	3,4	6,6	10,0	7,4	4,0			7,7	
esclusa edilizia	– 5,8	6,5	8,9	12,0	7,0	1,6	8,2	– 10,9	8,2	1,6
di consumo . .	0,5	– 0,2	11,4	5,4	4,5	5,3	8,3		5,7	4,8
Industrie:										
estrattive . . .	6,2	– 2,6	4,7	6,4	10,2	4,0	4,9	2,2	6,3	1,8
manifatturiere .	1,2	5,0	11,5	8,5	6,2	3,1	8,1	– 6,1	8,2	3,4
elettriche e del gas	6,2	7,1	9,1	6,6	6,6	5,1	7,5	0,6	7,1	3,1
Edilizia	2,2	– 4,0	0,6	5,8	8,0	9,6			6,6	

L'attività edilizia, dopo aver raggiunto sul finire del 1969 il punto di svolta superiore del ciclo, ha manifestato nel corso del 1970 una tendenza discendente, nonostante il miglioramento delle opere pubbliche (vedi tavole seguenti).

EDILIZIA.

(variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente)

Fabbricati residenziali, non residenziali e opere pubbliche.

PERIODO	Fabbricati residenziali (migliaia di metri cubi)						Fabbricati non residenziali (migliaia di metri cubi)						Opere pubbliche (1)	
	Progettati		Iniziati		Ultimati		Progettati		Iniziati		Ultimati			
	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970	1969	1970
Gennaio . . .	– 43,4	– 7,0	38,4	– 57,0	– 12,8	– 10,6	– 38,3	24,5	– 2,6	– 4,7	– 36,3	6,6	3,5	– 1,8
Febbraio . .	– 60,0	6,6	72,0	– 64,2	– 12,5	13,7	– 24,1	– 0,7	43,2	– 45,4	24,9	– 11,1	– 14,2	24,9
Marzo . . .	– 59,3	5,7	24,1	– 61,6	2,4	6,0	– 30,1	14,5	– 1,0	– 41,1	11,8	12,3	– 7,5	8,4
Aprile . . .	– 68,6	19,3	– 13,8	– 36,3	– 11,5	26,7	– 48,3	22,1	– 11,2	– 12,6	– 23,2	15,0	– 1,0	1,1
Maggio . . .	– 57,4	7,5	– 16,3	– 39,7	– 7,6	6,1	– 25,2	– 11,6	1,7	– 12,3	11,4	– 17,2	– 10.5	25,1
Giugno . . .	– 62,0	9,2	– 13,0	– 39,5	9,1	12,6	– 21,0	– 8,7	– 35,3	– 32,6	– 19,9	0,3	– 5,7	35,6
Luglio . . .	– 72,0	. .	– 7,1	. .	8,2	. .	– 17,5	. .	21,2	. .	31,9	. .	3,4	. .
Agosto . . .	– 95,1	. .	– 20,0	. .	12,7	. .	– 87,4	. .	– 12,5	. .	196,0	. .	– 8,3	. .
Settembre . .	38,8	. .	– 31,8	. .	4,3	. .	153,0	. .	1,9	. .	– 15,9	. .	6,6	. .
Ottobre . . .	52,6	. .	– 21,5	. .	– 5,0	. .	101,6	. .	21,1	. .	11,4	. .	– 5,0	. .
Novembre . .	28,7	. .	– 38,9	. .	6,0	. .	85,4	. .	– 19,4	. .	– 19,0	. .	– 3,7	. .
Dicembre . .	38,3	. .	– 51,5	. .	17,5	. .	59,0	. .	– 20,7	. .	6,5	. .	– 0,9	. .
Media:														
Primi 6 mesi .	– 59,9	7,3	9,2	– 50,8	– 5,3	9,2	– 31,6	4,0	10,3	– 27,3	– 8,1	– 0,3	– 5,9	15,5
Annua . . .	– 70,5	. .	– 11,4	. .	1,0	. .	– 39,4	. .	3,0	. .	4,6	. .	– 3,4	. .

(1) Variazioni percentuali calcolate sui dati in valore a prezzi correnti, escluse le abitazioni.

Produzione edilizia nei grandi comuni.

VOCI	1969				1970	
	Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	Dic.-Feb.	Mar.-Mag.
Indice generale	36,9	29,9	10,5	2,0	– 2,5	– 15,8
Fabbricati residenziali . .	37,5	30,3	20,5	8,6	– 1,0	– 13,9
Fabbricati non residenziali	34,5	28,5	– 20,1	– 17,4	– 26,0	– 22,0

Fonte: ISTAT.

Le progettazioni di nuovi fabbricati, rispetto ai livelli eccezionalmente bassi toccati per effetto della legge-ponte nel primo semestre del 1969, sono aumentate nel corrispondente periodo del 1970 solamente del 7,3 nel settore dell'edilizia residenziale e del 4,0 in quello dell'edilizia non residenziale, risultando inferiori di circa il 15 per cento ai minimi raggiunti durante la crisi del 1965. Tra gli stessi periodi, il volume dei fabbricati iniziati è diminuito nei due comparti del 50,8 e del 27,3 per cento rispettivamente.

L'inversione della fase ciclica è confermata dall'attività di costruzione nei grandi comuni: dopo aver mostrato nella parte finale del 1969 una decelerazione della fase espansiva, essa ha presentato nella prima metà del 1970 una decisa variazione negativa.

3. — Per quanto riguarda l'occupazione, nella media delle rilevazioni sulle forze di lavoro di gennaio, aprile e luglio, rispetto alla media dei corrispondenti mesi del 1969, essa ha mostrato un aumento dello 0,3 per cento, che sale al 2,0 per cento ove si consideri la sola occupazione dipendente (vedi tavole seguenti). Allo sviluppo di quest'ultima hanno concorso i settori terziario e dell'industria nel suo complesso (4,9 e 2,2 per cento rispettivamente); nel comparto dell'agricoltura, invece, il numero degli occupati è diminuito dell'8,8 per cento.

OCCUPAZIONE.

(variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente)

Forze di lavoro.

VOCI	1969						1970		
	Anno		Media 3 rilev.		Luglio		Media 3 rilev.	Luglio	
Forze di lavoro	19.534	–	1,2	–	1,4	–	1,6	. .	1,0
Occupati	18.871	–	1,9	–	1,3	–	1,4	0,3	1,0
a pieno orario	18.595	–	1,2	–	1,5	–	1,3	0,6	1,0
sottoccupati	276		7,8		17,5	–	10,7	– 14,5	1,4
Non occupati	663	–	4,5	–	4,3	–	4,6	– 8,6	– 0,3
disoccupati	309	–	14,9	–	14,8	–	13,4	– 14,4	– 2,4
in cerca di 1ª occupazione	354		6,9		8,4		2,4	– 3,2	0,3
Occupati per settori:									
Agricoltura	4.023	–	5,3	–	4,7	–	6,9	– 9,4	– 7,6
Industria:									
esclusa edilizia . . .	6.072		1,7		1,5		1,3	. .	. .
edilizia	1.976		2,8		4,1		0,3	. .	. .
totale	8.048		2,0		2,1		1,1	2,0	2,1
Altre attività	6.800	–	1,9	–	2,9	–	0,9	4,2	4,3
Dipendenti	12.752		1,5		1,5		0,9	2,0	2,4
Agricoltura	1.339	–	1,3		0,1	–	4,6	– 8,8	– 8,2
Industria:									
esclusa edilizia . . .	5.030		3,3		3,5		2,9	. .	. .
edilizia	1.729		3,5		4,7		1,6	. .	. .
totale	6.759		3,3		3,8		2,5	2,2	1,9
Altre attività	4.654	–	0,3	–	1,2		0,3	4,9	6,1
Indipendenti	4.451	–	5,1	–	5,8	–	5,4	– 0,4	1,0
Coadiuvanti	1.668	–	8,1	–	8,7	–	7,3	– 10,3	– 9,4

Fonte: ISTAT. Rilevazione nazionale periodica (trimestrale) delle forze di lavoro.

Tassi di inoccupazione.

PERIODO	« non occupati » / forze di lavoro %	« non occupati » + 50% « sottoccupati » (1) / forze di lavoro %
1969: gennaio	4,1	5,3
aprile	3,1	3,7
luglio	3,2	3,8
ottobre	3,2	3,7
Anno	3,4	4,1
1970: gennaio	3,6	4,5
aprile	2,8	3,3
luglio	3,1	3,7
ottobre	–	–
Anno		

Fonte: ISTAT.

(1) Nell'ipotesi che i sottoccupati lavorino in media per un numero di ore pari alla metà degli occupati a pieno orario.

Nell'industria, secondo una recente rilevazione ISTAT che si riferisce esclusivamente a questo settore, all'incremento dell'occupazione dipendente ha fatto riscontro una diminuzione delle ore lavorate per operaio; tra il primo semestre del 1970 e il corrispondente periodo del 1969 tale diminuzione è stata dell'ordine del 2,1 per cento (vedi tavola seguente).

Indici dell'occupazione dipendente (1) e delle ore lavorate (2) nell'industria

ATTIVITÀ ECONOMICA	Indice	Variazioni percentuali	
	Giugno 1970	Gen.-Giu. 1970 / Gen.-Giu. 1969	Giugno 1970 / Giugno 1969
Totale industrie:			
occupazione	102,2	2,3	1,8
ore	102,8	– 2,1	–
di cui:			
Manifatturiere:			
occupazione	102,3	2,3	2,2
ore	102,0	– 2,6	– 0,2
di cui:			
Tessili e abbigliamento:			
occupazione	98,7	– 0,7	– 1,2
ore	102,3	– 3,6	2,9
Metallurgiche:			
occupazione	104,7	4,3	4,7
ore	102,3	– 4,1	– 2,6
Meccaniche:			
occupazione	103,4	3,6	3,6
ore	104,7	– 2,6	– 0,8
Costruzione mezzi di trasporto:			
occupazione	108,3	7,8	6,6
ore	100,3	– 6,4	– 6,0
Chimiche e affini:			
occupazione	103,8	4,5	3,7
ore	100,9	– 2,2	– 1,1
Costruzioni:			
occupazione	103,0	3,7	0,9
ore	108,8	1,8	1,4
Elettricità, gas e acqua:			
occupazione	101,1	1,3	1,3
ore	97,0	– 6,8	– 3,9

Fonte: ISTAT, 1969=100.

(1) Complesso del personale dipendente (dirigenti, impiegati, intermedi, operai, apprendisti) occupato negli stabilimenti alla fine di ciascun mese.

(2) Ore di lavoro effettivamente svolte nel mese per operaio (inclusi gli apprendisti) in dipendenza dell'attività lavorativa vera e propria, delle astensioni dal lavoro (per malattia, permesso, festività, conflitto di lavoro, ferie, ecc.) e del numero dei giorni lavorativi nel mese.

4. — I salari contrattuali, esclusi gli assegni familiari, hanno registrato tra i primi otto mesi del 1970 e lo stesso periodo del 1969, aumenti del 20,6 per cento nell'industria, del 17,8 nell'agricoltura, dell'11,6 nel commercio e del 14,2 nei trasporti (vedi tavole seguenti).

RETRIBUZIONI.

Retribuzioni minime lorde contrattuali.

(variazioni percentuali degli indici, base: 1966=100)

VOCI	1969 / 1968	Giu.-Ago. 1970 / Giu.-Ago. 1969	Dic. 1969 / Dic. 1968	Ago. 1970 / Ago. 1969	Ago. 1970 / Dic. 1969	Ago. 1970 / Lug. 1970
Esclusi assegni familiari:						
Salari:						
agricoltura	10,8	17,8	14,9	17,7	14,4	1,9
industria	7,3	20,6	9,9	19,9	18,0	0,8
commercio	5,2	11,6	5,9	16,2	15,5	0,9
trasporti	5,1	14,2	8,5	12,3	12,1	2,8
Stipendi:						
industria	5,2	14,1	8,1	13,7	11,5	1,0
commercio	5,5	10,6	5,9	14,2	13,5	1,0
pubblica amministrazione	3,6	3,9	5,3	0,8	0,8	. .
Compresi assegni familiari:						
Salari:						
agricoltura	8,8	15,4	12,3	15,7	12,9	1,7
industria	6,4	17,8	8,6	17,4	15,7	0,8
commercio	4,4	9,9	5,0	14,4	13,5	0,9
trasporti	4,5	12,5	7,5	11,1	10,8	2,8
Stipendi:						
industria	4,7	12,7	7,3	12,4	10,4	0,9
commercio	4,9	9,3	5,2	12,7	12,1	0,9
pubblica amministrazione	3,1	3,5	4,6	0,6	0,6	. .

Fonte: ISTAT.

Salari contrattuali e salari di fatto nell'industria manifatturiera.

(variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente)

PERIODO	Salari (esclusi elementi accessori)			Salari (compresi elementi accessori) (1)		
	Contrattuali (ISTAT)	Di fatto (Minist. lavoro)	Rapporti	Contrattuali (ISTAT)	Di fatto (Minist. lavoro)	Di fatto (ISTAT)
	1	2	3 = 2 : 1	4	5	6
1966: media	3,9	3,9	1,000	3,9	2,2	. .
1967: media	5,6	6,2	1,107	3,9	5,4	. .
1968: media	3,6	4,5	1,250	3,0	4,4	. .
1969: media	7,5	9,9	1,320	6,6	10,3	. .
1969: 1° trimestre	3,5	6,1	1,743	3,3	5,4	. .
2° trimestre	7,4	9,7	1,311	6,2	9,7	. .
3° trimestre	9,1	11,4	1,253	8,0	11,2	. .
4° trimestre	10,2	11,9	1,157	8,7	15,5	. .
1970: 1° trimestre	22,1	23,5	1,063	18,9	23,3	22,5
2° trimestre	21,0	. .	. .	18,1	. .	20,2

(1) Gli elementi retributivi accessori comprendono: nella colonna 4 i soli assegni familiari; nelle colonne 5 e 6 anche le integrazioni salariali, le gratifiche e i premi di produzione.

Scatti scala mobile.

MESE INIZIALE DEL TRIMESTRE DI APPLICAZIONE	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Febbraio	2	1	1	1	1	3
Maggio	1	1	. .	. .	2	2
Agosto	2	1	1	1	2	2
Novembre	1	.	1	. .	1	. .
TOTALE PUNTI SCATTATI NELL'ANNO	6	3	3	2	6	7

5. — Per gli stipendi, sempre esclusi gli assegni familiari, l'aumento è stato più contenuto nell'industria e nel commercio (14,1 e 10,6 per cento rispettivamente) e si è commisurato al 3,9 per cento nella pubblica amministrazione.

Nell'industria manifatturiera i salari contrattuali, comprensivi degli assegni familiari, si sono accresciuti nel primo trimestre del 18,9 per cento; per i salari di fatto, comprensivi di tutte le voci retributive accessorie, la variazione in aumento è stata del 23,3 per cento avendo riguardo alla rilevazione condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e del 22,5 per cento con riferimento ai dati dell'ISTAT. Nel secondo trimestre, i guadagni contrattuali sono aumentati del 18,1 per cento e quelli di fatto dell'ISTAT del 20,2; mancano per questo periodo i dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La differenza riscontrata nel primo trimestre tra la variazione percentuale dei salari contrattuali e quella dei salari di fatto risulta molto più contenuta quando si escludono dai primi gli assegni familiari e dai secondi gli elementi retributivi accessori (22,1 e 23,5 per cento rispettivamente).

6. — Il livello dei prezzi ingrosso ha segnato tra il dicembre 1969 e il maggio 1970 un aumento del 3,7 per cento, per poi diminuire nel bimestre successivo; nell'agosto e nel settembre si sono avuti nuovi incrementi, in parte determinati dal rincaro della benzina (vedi tavole seguenti).

Indice dei prezzi ingrosso.

(1966=100)

MESI	Indice generale			
			Variazioni percentuali	
	1969	1970	1969 / 1968	1970 / 1969
Gennaio	101,0	109,4	0,3	8,3
Febbraio	101,4	110,1	0,7	8,6
Marzo	101,7	111,1	0,8	9,2
Aprile	102,1	111,6	1,5	9,3
Maggio	102,7	111,9	2,7	9,0
Giugno	103,5	111,6	3,7	7,8
Luglio	104,2	111,3	4,9	6,8
Agosto	105,0	111,9	5,7	6,5
Settembre	105,7	112,5	6,0	6,4
Ottobre	106,4	..	6,5	..
Novembre	107,2	..	6,8	..
Dicembre	107,9	..	7,0	..
Media annua	104,1	..	3,9	..
Variazioni percentuali del mese di settembre 1970 (*) su:				
Dicembre 1969	..	..	4,3	..
Agosto 1970	..	..	0,5	..

(*) Secondo le prime indicazioni, l'incremento dello 0,5 per cento registrato nel settembre dai prezzi ingrosso è dovuto soprattutto ai prodotti petroliferi e alle derrate alimentari. Per i primi, il rincaro è dipeso dai noti provvedimenti fiscali di fine agosto; per le seconde, si tratta di un fenomeno stagionale che si manifesta alla commercializzazione dei nuovi raccolti.

Prezzi e costo della vita.

(variazioni percentuali degli indici, base: 1966=100)

VOCI	1969 / 1968	Giu.-Ago. 1970 / Giu. Ago. 1969	Dic. 1969 / Dic. 1968	Ago. 1970 / Ago. 1969	Ago. 1970 / Dic. 1969	Ago. 1970 / Lug. 1970
			Prezzi ingrosso (*)			
Indice generale	3,9	8,2	7,3	6,2	3,0	0,2
Per gruppi merceologici:						
Derrate alimentari	4,9	6,7	6,8	4,2	0,6	– 0,1
Vegetali	4,4	8,1	9,1	2,7	0,5	– 1,1
Animali	9,0	5,8	5,9	3,6	– 4,5	1,3
Prodotti industriali alimentari	3,7	6,2	5,7	5,7	2,7	0,2
Materie e prodotti industriali	3,4	8,9	7,5	7,2	4,3	0,4
Materie prime (1)	9,0	10,1	16,4	2,0	– 0,7	. .
Prodotti finiti	2,9	8,9	6,5	8,5	5,4	0,5
Secondo la natura dei prodotti:						
Agricoli	5,9	6,8	7,4	2,7	– 1,1	– 0,4
Non agricoli	3,5	8,5	7,4	7,9	4,0	0,4
Secondo la destinazione economica:						
Beni di consumo	3,9	6,9	6,5	5,5	2,3	0,3
Beni di investimento	6,6	13,6	12,5	9,0	5,5	0,2
Materie ausiliarie	– 2,5	2,5	0,3	3,7	1,1	0,4
			Prezzi al consumo e costo della vita (*)			
Indice generale	2,7	4,9	4,2	4,5	3,1	0,2
Prodotti alimentari	2,8	4,3	3,8	3,7	3,1	– 0,1
Prodotti non alimentari	1,8	5,3	4,5	5,1	3,1	0,3
Servizi	3,3	5,2	4,5	5,2	3,1	0,5
Costo della vita	2,8	5,0	4,3	4,7	3,0	0,3
Alimentazione	2,7	4,5	3,7	3,9	3,0	0,2
Abbigliamento	3,0	7,2	6,0	7,7	3,8	0,3
Elettricità e combustibili	. .	6,3	4,8	5,7	3,3	0,6
Abitazione	5,3	5,8	5,5	5,1	3,9	0,4
Varie	2,5	4,7	4,1	4,7	2,6	0,1

Fonte: ISTAT.

(1) L'indice non comprende il legname da lavoro, i combustibili vegetali, il petrolio greggio e il materiale di cava, considerati invece nell'indice delle materie e dei prodotti industriali.

(*) Secondo gli ultimi dati comunicati dall'ISTAT, nel settembre l'indice dei prezzi ingrosso è salito dello 0,5 per cento. Contemporaneamente, è stato modificato anche il dato dell'agosto, per cui l'incremento tra il luglio e il settembre risulta ora dell'1,1 anziché dello 0,8 per cento. Per i prezzi al consumo e per il costo della vita l'aumento tra l'agosto e il settembre è stato dello 0,6 e dello 0,8 per cento rispettivamente.

Per i prezzi al consumo l'orientamento al rialzo, leggermente superiore a quello di medio periodo, non ha subito interruzioni nel corso dell'anno; tra il dicembre 1969 e il settembre 1970 il loro sviluppo è stato del 3,7 per cento (vedi tavola seguente).

Indice dei prezzi al consumo.

(1966=100)

MESI	Indice generale			
	1969	1970	Variazioni percentuali	
			1969 / 1968	1970 / 1969
Gennaio	105,8	110,5	1,0	4,3
Febbraio	106,1	111,4	1,2	5,0
Marzo	106,5	111,8	1,5	5,0
Aprile	106,9	112,3	1,7	5,1
Maggio	107,2	112,8	1,9	5,2
Giugno	107,6	113,0	2,4	5,0
Luglio	108,2	113,2	3,1	4,6
Agosto	108,5	113,4	3,4	4,5
Settembre	108,7	114,4	3,5	5,0
Ottobre	109,0	..	3,7	..
Novembre	109,6	..	4,1	..
Dicembre	110,0	..	4,2	..
Media annua	107,9	..	2,7	..
Variazioni percentuali del mese di settembre 1970 su:				
Dicembre 1969	..	..	3,7	..
Agosto 1970	..	..	0,5	..

Lo stesso si è verificato per l'indice del costo della vita, aumentato tra i suddetti mesi del 3,8 per cento (vedi tavola seguente).

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (*).

(1966=100)

MESI	Indice generale			
			Variazioni percentuali	
	1969	1970	1969 / 1968	1970 / 1969
Gennaio	104,3	109,1	1,4	4,6
Febbraio	104,3	109,9	1,4	5,4
Marzo	104,7	110,2	1,7	5,3
Aprile	105,2	110,7	1,9	5,2
Maggio	105,4	111,1	2,0	5,4
Giugno	105,8	111,3	2,5	5,2
Luglio	106,5	111,5	3,3	4,7
Agosto	106,8	111,8	3,5	4,7
Settembre	107,1	112,7	3,6	5,2
Ottobre	107,6	..	4,0	..
Novembre	108,0	..	4,2	..
Dicembre	108,5	..	4,3	..
Media annua	106,2	..	2,8	..
Variazioni percentuali del mese di settembre 1970 su:				
Dicembre 1969	..	..	3,8	..
Agosto 1970	..	..	0,8	..

(*) Già « costo della vita ».

7. — Per effetto principalmente di uno sviluppo delle importazioni di merci di gran lunga superiore a quello delle vendite all'estero (21 contro 9 per cento), il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti valutaria, positivo nei primi nove mesi del 1969 per 804 miliardi, è divenuto negativo per 175 nel corrispondente periodo del 1970. Questo peggioramento, tuttavia, è stato più che compensato dai movimenti di capitali, passati da un disavanzo di 1.567 miliardi ad un avanzo di 11, a causa sia della diminuzione della esportazione di capitali, sia di un afflusso di prestiti dall'estero per circa 800 miliardi; il *deficit* globale si è in definitiva ridotto da 763 a 164 miliardi.

8. — L'aumentato fabbisogno del settore statale nei primi nove mesi del 1970, date le difficoltà di collocamento delle emissioni dei titoli pubblici, è stato soddisfatto tramite creazione di base monetaria, rappresentata essenzialmente da aumento del saldo passivo del conto corrente di tesoreria provinciale con la Banca d'Italia. Trovando la creazione complessiva di base monetaria limiti precisi in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e dei prezzi, la rilevante creazione di base monetaria tramite il canale Tesoro ha comportato minori finanziamenti al sistema bancario.

9. — Per altro in rapporto alle direttive cui si informano i provvedimenti adottati dal Governo con i due noti decreti-legge, di contenimento dei consumi privati e nel contempo delle esigenze di finanziamento del Tesoro, le autorità monetarie hanno potuto consentire alla fine dell'estate un allargamento del credito al settore produttivo. In questo contesto, vanno anche inquadrate le recenti decisioni del Comitato interministeriale, tendenti a consentire ad alcune aziende di credito di destinare parte delle riserve obbligatorie versate in contanti all'acquisto di obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciali, e quindi ad agevolare il finanziamento degli investimenti direttamente produttivi.

10. — Nei primi nove mesi del corrente anno le emissioni nette di titoli a reddito fisso sul mercato interno sono ammontate a 1.203 miliardi contro 2.608 nello stesso periodo del 1969 (vedi tavola seguente).

Emissioni di titoli a reddito fisso.

(miliardi di lire)

	1969				1970			
	I trim.	II trim.	III trim.	Totale 9 mesi	I trim.	II trim.	III trim.	Totale 9 mesi
	Emissioni lorde							
Tesoro	394,8	609,4	643,3	1.647,5	360,2	296,9	. .	657,1
ENEL, ENI, IRI	245,0	33,0	352,0	630,0	251,9	. .	6,0	257,9
Istituti speciali	474,6	608,0	415,8	1.498,4	644,7	539,8	149,4	1.333,9
Imprese e altri	18,7	0,6	0,9	20,2	2,0	3,1	4,1	9,2
TOTALE	1.133,1	1.251,0	1.412,0	3.796,1	1.258,8	839,8	159,5	2.258,1
Ricorso all'estero	. .	16,0	. .	16,0	249,5	340,6	145,1	735,2
	Emissioni nette							
Tesoro	282,6	309,7	491,9	1.084,2	93,0	252,5	– 119,5	226,0
ENEL, ENI, IRI	196,9	12,8	291,1	500,8	185,4	– 24,8	– 40,2	120,4
Istituti speciali	345,9	414,1	291,9	1.051,9	509,5	343,8	41,3	894,6
Imprese e altri	1,8	– 17,4	– 13,0	– 28,6	– 19,7	– 16,1	– 2,0	– 37,8
TOTALE	827,2	719,2	1.061,9	2.608,3	768,2	555,4	– 120,4	1.203,2
Ricorso all'estero	– 5,1	12,2	. .	7,1	226,5	339,3	134,3	700,1

La forte riduzione è stata solo in parte compensata dall'ampio ricorso effettuato sui mercati esteri (700 miliardi contro 7 nel 1969).

Gli emittenti che hanno ridotto il collocamento dei titoli sono stati il Tesoro e le imprese pubbliche, i quali hanno emesso rispettivamente 226 e 120 miliardi a fronte di 1.084 e 501 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente; gli istituti per il credito all'industria e alle opere pubbliche e quelli fondiari hanno invece complessivamente raccolto nei primi nove mesi un ammontare di fondi di poco inferiore a quello dello stesso periodo del 1969.

11. — Per quanto riguarda il comparto azionario, sostanziali miglioramenti sono da attendersi con l'entrata in vigore dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani, i quali potranno costituire una valida spinta verso l'investimento azionario per quei risparmiatori che dal medesimo si tengono lontani per scarsa conoscenza dei titoli e delle tecniche delle borse valori, per avversione al rischio e per insufficiente informazione sull'andamento della gestione delle società.

Infatti i fondi comuni possono offrire ai partecipanti:

a) il frazionamento dei rischi mediante la partecipazione a un portafoglio ampio e sufficientemente diversificato;

b) l'assistenza di una organizzazione altamente qualificata che, attraverso la continua analisi delle mutevoli condizioni di mercato, operi ponderate scelte di investimento.

c) la possibilità di partecipare a un investimento che limiti, in qualche misura, gli effetti dell'erosione monetaria, minimizzando al tempo stesso il rischio connesso all'oscillazione dei valori.

Da un punto di vista, poi, del funzionamento del mercato finanziario, i fondi comuni possono svolgere una funzione equilibratrice operando come compratori, nelle fasi cedenti, e come venditori, in quelle di rialzo; ed, in particolare, possono contribuire:

a) a rendere operante il requisito della mobilità dei titoli, ampliando così il mercato dei valori mobiliari;

b) a promuovere il collocamento dei titoli azionari e obbligazionari delle imprese private e pubbliche, concorrendo a formare una consistente domanda di titoli.

12. — Nella media del 1970, il reddito nazionale dovrebbe aumentare, a prezzi costanti, tra il 6,5 e il 7 per cento, a un tasso, vale a dire, maggiore di quello di medio periodo (vedi tavola seguente).

(miliardi di lire a prezzi correnti)

VOCI	1968			1969			1970 (Stime) (*)		
	Importi	Variazioni % in termini		Importi	Variazioni % in temini		Importi	Variazioni % in termini	
		reali	monetari		reali	monetari		reali	monetari
Risorse:									
Prodotto nazionale lordo	47.134	6,0	7,6	51.456	5,0	9,2	58.400	6,8	13,5
Importazioni di merci e servizi	7.698	7,5	7,0	9.339	20,7	21,3	11.490	19,4	23,0
TOTALE . . .	54.832	6,2	7,5	60.795	7,4	10,9	69.890	8,7	15,0
Impieghi:									
Consumi	36.358	4,6	6,7	39.517	5,3	8,7	45.050	8,3	14,0
privati	29.995	4,7	6,3	32.641	5,7	8,8	37.550	9,2	15,0
pubblici	6.363	4,1	8,6	6.876	3,1	8,1	7.500	4,0	9,1
Investimenti fissi lordi	9.165	7,7	10,1	10.543	8,2	15,0	12.500	8,0	18,6
Variazione scorte . .	+ 190	. .	. .	+ 190	. .	. .	400	. .	. .
Esportazioni di merci e servizi	9.119	3,3	4,4	10.545	7,9	14,7	11.940	9,2	13,2
TOTALE . . .	54.832	6,2	7,5	60.795	7,4	10,9	69.890	8,7	15,0

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

(*) Stime effettuate in modo da tener conto degli elementi forniti dalla Relazione previsionale e programmatica.

Questo risultato, che a prima vista potrebbe essere giudicato positivo, deriva in realtà dal particolare andamento manifestato nel 1969 dall'attività industriale, che fornisce il principale apporto alla formazione del reddito stesso. A un aumento sostenuto nei primi otto mesi di quell'anno, fece seguito, per le note vicende sindacali, una caduta precipitosa nei rimanenti quattro; per un puro effetto statistico, quindi, anche se negli ultimi tre mesi del 1970 la produzione industriale dovesse aumentare di poco rispetto all'inizio

dell'anno, ne risulterà un incremento elevato nei confronti dei bassi livelli dell'ultimo quadrimestre dell'anno prima. Ciò influenzerà positivamente i risultati produttivi complessivi del 1970, che presumibilmente presenterà un aumento intorno all'8,5 per cento risultante dalla media tra uno sviluppo del 3,3 nei primi otto mesi e il prevedibile 18-19 dei successivi.

La produzione agricola e il prodotto del settore terziario dovrebbero aumentare, rispettivamente, del 2,5 e del 7,0 per cento.

Dal lato della domanda, i consumi privati, alimentati dalla forte espansione dei redditi delle famiglie, dovrebbero accrescersi, sempre a prezzi costanti, del 9,2 per cento. A un tasso minore (4,0 per cento) dovrebbero svilupparsi quelli pubblici, cosicché il saggio di incremento dei consumi complessivi dovrebbe aggirarsi intorno all'8 per cento.

Per quanto riguarda gli investimenti, particolarmente sostenuti dovrebbero risultare quelli in impianti e attrezzature (oltre il 10 per cento rispetto al 1969); anche le abitazioni dovrebbero risultare in aumento, che è tuttavia difficile quantificare sulla base delle informazioni di cui attualmente si dispone.

Il disavanzo globale della bilancia dei pagamenti economici dovrebbe ridursi da 869 miliardi di lire nel 1969 a 100 nel 1970; la riduzione dell'attivo di parte corrente (da 1.480 a 550 miliardi) sarà infatti più che compensata dal miglioramento del *deficit* nei movimenti di capitali (da 2.349 a 650 miliardi).

13. — L'andamento più recente dei prezzi ingrosso e al consumo e i rendimenti, nel mese di settembre 1970 e 1969, dei titoli a lungo termine del settore privato e di quello pubblico, per l'Italia e per le principali economie sviluppate, risulta dalle tavole seguenti:

Variazioni percentuali degli indici.

PAESI	Prezzi ingrosso		Prezzi al consumo	
	Gen.-Lug. 1970 / Gen.-Lug. 1969	Luglio 1970 / Dicembre 1969	Gen.-Lug. 1970 / Gen.-Lug. 1969	Luglio 1970 / Dicembre 1969
Francia	11,2	4,2	5,8	3,7
Germania	9,7	4,6	3,7	2,6
Italia	9,0	4,9	4,9	2,9
Belgio	6,3	2,3	4,1	2,2
Paesi Bassi	..	..	3,7	3,4
Regno Unito	6,6	5,1	5,6	4,9
Stati Uniti	4,1	1,5	6,1	3,3

Rendimenti dei titoli a lungo termine.

PAESI	Settore privato		Settore pubblico	
	Settembre		Settembre	
	1969	1970	1969	1970
Francia	..	..	7,6	7,8
Germania	7,1	8,3	..	..
Italia	7,3	9,2	5,9	8,0
Belgio	..	..	7,3	7,4
Paesi Bassi	..	..	7,3	7,5
Regno Unito	10,8	10,5	9,1	8,9
Stati Uniti	7,2	8,1	6,3	6,7
Euromercato	7,6	8,7	..	..

III.

VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL BILANCIO.

1. — Le previsioni del 1971 assumono, rispetto alle precedenti, un minor grado di incertezza in dipendenza della messa a punto di un primo modello previsionale che si basa sulla correlazione diretta ed indiretta tra l'andamento dei cespiti tributari e lo sviluppo di alcuni elementi del sistema economico nazionale (quali il prodotto nazionale lordo, la distribuzione del reddito, i consumi, ecc.), la quale può essere calcolata mediante particolari analisi dirette a stabilire le relazioni matematiche intercorrenti tra il gettito di ciascuna imposta (o gruppi di imposte) ed uno o più degli anzidetti elementi del sistema economico o, in altri termini, il modo in cui il valore di uno o più degli elementi anzidetti si ripercuote sul gettito di ciascuna imposta (o gruppi di imposte).

Secondo valutazioni condotte attraverso istituti specializzati, che si avvalgono di moderni strumenti di analisi fondati su indagini delle prospettive congiunturali ed, in particolare, sul presumibile andamento del reddito nazionale espresso in valori correnti, il tasso di incremento del reddito, è stato valutato, per il 1971, ai fini della determinazione della previsione delle entrate tributarie, nella misura del 9,8 per cento, mentre è stato adottato (in relazione alla misura di elasticità rilevata negli ultimi anni) un indice di elasticità – tra entrate tributarie e reddito nazionale – dell'1,1 per cento, con la conseguente previsione di un saggio di incremento delle entrate del 10,8 per cento.

Per le entrate extratributarie, è stato previsto un incremento del 17,9 per cento.

L'impostazione delle previsioni di spesa, mentre tiene conto, in misura che appare congrua, delle variazioni nella spesa dipendenti da leggi preesistenti o sopravvenute dopo la predisposizione del bilancio 1970, contiene gli adeguamenti necessari sia degli stanziamenti, il cui ammontare va commisurato al gettito di determinati cespiti di entrata, sia, con riferimento all'effettivo carico, degli stanziamenti per interessi di debiti contratti e di quelli di cui si prevede, in base alle vigenti leggi, l'accensione nel corso degli esercizi 1970 e 1971, sia degli stanziamenti concernenti il rimbor-

so di debiti. Adeguamenti sono previsti per gli stanziamenti relativi a spese per i servizi delle singole amministrazioni, al fine di assicurarne il normale funzionamento, nonché per quelli relativi a spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza in relazione alla naturale espansione relativa e all'ulteriore scatto della scala mobile.

Inoltre sono state accantonate, nei diversi appositi fondi globali, le somme necessarie per l'attuazione dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento o che il Governo intende sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Il bilancio di previsione reca, sulla base di tali criteri di impostazione generale, le seguenti risultanze complessive, comparativamente a quelle per il 1970 (esposte tra parentesi).

ENTRATE			SPESE		
			(milioni di lire)		
Tributarie . .	11.467.192.8 (*10.351.290.3*)		Correnti . .	11.612.320.9 (*10.318.388.7*)	
Extra tributarie . . .	606.764.3 (*514.637.9*)		In conto capitale . . .	2.082.776.2 (*2.027.745.8*)	
	12.073.957.1 (*10.865.928.2*)	12.073.957.1 (*10.865.928.2*)			13.695.097.1 (*12.346.134.5*)
Spese correnti	11.612.320.9 (*10.318.388.7*)				
Differenza .	461.636.2 (*547.539.5*)				
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . .		62.499.9 (*57.964.8*)			
		12.136.457,- (*10.923.893*,-)			
Accensione di prestiti . . .		10.789.6 (*33.889.6*)	Rimborso di prestiti . . .		318.460.5 (*479.325.7*)
		12.147.246.6 (*10.957.782.6*)			
Differenza		1.866.311.– (*1.867.677.6*)			
		14.013.557.6 (*12.825.460.2*)			14.013.557.6 (*12.825.460.2*)

Le entrate tributarie costituiscono, come si vede, il 94,4 per cento del totale delle entrate previste (nel 1970 il 94,5 per cento), quelle extratributarie il 5 per cento. Le spese correnti rappresentano, sul complesso delle spese, l'82 per cento (nel 1970 l'80,5 per cento) e quelle in conto capitale il 14,9 per cento (nel 1970 il 15,8 per cento). Il risparmio pubblico ammonta a miliardi 461,6 (nel 1970 547,5), tenuto conto che le spese correnti assorbono ben

il 96,1 per cento (nel 1970 il 95 per cento) del totale delle entrate tributarie ed extratributarie.

Nei confronti dell'esercizio finanziario 1970 le entrate tributarie presentano un incremento del 10,8 per cento e quelle extratributarie del 12,5 per cento, mentre il risparmio pubblico rivela una flessione del 15,7 per cento con conseguente ripercussione sul finanziamento delle spese in conto capitale.

In complesso, per l'anno 1971, si prevede, per accensione di prestiti, un ammontare di miliardi 10,7, con una diminuzione di miliardi 23,1 nei confronti del 1970.

Le previsioni di spesa e, corrispondentemente, quelle di entrata, non riportano, come negli anni precedenti, il ricavo di mutui che possono essere contratti per il finanziamento di particolari spese previste da apposite leggi (edilizia scolastica ed universitaria, sviluppo del Mezzogiorno, fondo sociale INPS, sgravi oneri sociali per incremento investimenti industriali nel Mezzogiorno, case per i lavoratori dipendenti, dotazione enti a partecipazione statale: IRI, ENI, EFIM) per un ammontare di miliardi 876,9. Su tal punto sono stati sollevati in commissione rilievi sia in ordine alla costituzionalità del sistema adottato, sia in ordine agli effetti che ne conseguono, di scarsa chiarezza e di incompletezza del bilancio.

I disavanzi previsti per le amministrazioni autonome, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione legislativa, ammontano a complessivi miliardi 511,6 (Ferrovie dello Stato e Poste e telecomunicazioni) con un aumento, rispetto al 1970, di miliardi 105,3. Per contro, mentre per le altre aziende i bilanci si chiudono in pareggio, per quella dei Monopoli di Stato si prevede un saldo attivo di miliardi 0,1 (nel 1970 miliardi 0,9) e per quella dei servizi telefonici di miliardi 58,2 (nel 1970 miliardi 42,2).

2. — Nel raffronto tra le previsioni della gestione di competenza del 1970 e 1971 (integrate per tenere conto degli effetti dei più importanti provvedimenti di spesa non accolti negli stati di previsione iniziali, in quanto da finanziare con apposite emissioni di titoli o perché deliberati successivamente alla presentazione del bilancio nonché, per il 1970, degli « slittamenti » da esercizi precedenti), anche se il fabbisogno potenziale risulta diminuito, è però decisamente peggiorata la « qualità » della spesa misurata dall'importanza della spesa del conto capitale rispetto alla spesa complessiva (vedi tavola seguente).

Gestione di competenza del bilancio statale.

(miliardi di lire)

	Previsioni iniziali		Previsioni integrate	
	1970	1971	1970	1971
Parte corrente:				
Entrate	10.866	12.074	11.000	12.537
Spese	10.318	11.612	10.937	12.464
Risparmio pubblico (+)	548	462	72	73
Conto capitale:				
Entrate	58	62	94	62
Spese	2.028	2.083	3.277	2.641
Disavanzo (—)	— 1.970	— 2.021	— 3.183	— 2.579
Risultanze complessive (1):				
Entrate	10.924	12.136	11.103	12.599
Spese	12.346	13.695	14.214	15.105
Fabbisogno da finanziare (—)	— 1.422	— 1.559	— 3.111	— 2.506

(1) Escluse le operazioni di debito pubblico.

3. — Una individuazione simultanea e rapida dei tipi di transazioni economiche che si ricollegano a ciascuna delle branche di attività alla quale si riferiscono le spese dello Stato e dei settori di intervento in cui si estrinsecano le singole categorie di tali transazioni economiche, può rilevarsi dalla tabella che segue, in cui viene effettuata un'analisi congiunta delle spese sotto il profilo economico e a seconda della loro funzione.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE / CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I Amministrazione generale	Sez. II Difesa nazionale	Sez. III Giustizia	Sez. IV Sicurezza pubblica	Sez. V Relazioni internazionali
					(in milioni
TITOLO I. — SPESE CORRENTI					
CATEGORIA I. — *Servizi degli Organi costituzionali dello Stato* . . .	44.120	–	–	–	–
CATEGORIA II. — *Personale in attività di servizio*	317.840,6	487.969,9	111.675,6	398.001,7	38.471,3
CATEGORIA III. — *Personale in quiescenza*	81.989,7	179.180	28.907,2	106.960,6	2.810
CATEGORIA IV. — *Acquisto di beni e servizi*	126.451,9	697.613,3	36.057,3	81.814,4	15.307,8
CATEGORIA V. — *Trasferimenti* . . .	133.692,3	10.397,6	2.630,9	444,4	34.001,8
CATEGORIA VI. — *Interessi*	3.322	–	–	–	108,9
CATEGORIA VII. — *Poste correttive e compensative delle entrate* . .	3.313,5	14.500	–	4.750	4.000
CATEGORIA VIII. — *Ammortamenti* .	–	–	–	–	–
CATEGORIA IX. — *Somme non attribuibili*	1.573,5	11.589	10	3.300	3
	712.303,5	1.401.249,8	179.281	594.771,1	94.702,8
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA X. — *Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato*	5.385	–	2.000	1.000	500
CATEGORIA XI. — *Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato*	100	800	–	–	–
CATEGORIA XII. — *Trasferimenti* . .	7.675	331	3.500	–	–
CATEGORIA XIII. — *Partecipazioni azionarie e conferimenti* . . .	–	–	–	–	–
CATEGORIA XIV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive*	–	–	–	–	–
CATEGORIA XV. — *Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive*	10	–	–	–	–
CATEGORIA XVI. — *Somme non attribuibili*	–	–	–	–	–
	13.170	1.231	5.500	1.000	500
	725.473,5	1.402.480,8	184.761	595.771,1	95.202,8

Sez. VI Istruzione e cultura	Sez. VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX Trasporti e comunicazioni	Sez. X Azione ed interventi nel campo economico	Sez. XI Interventi a favore della finanza regionale e locale	Sez. XII Oneri non ripartibili	In complesso
di lire)							
–	–	–	–	–	–	–	44.120
1.676.732,6	–	44.017,5	22.111,3	89.845,5	–	9.640,4	3.196.360,4
206.285	–	2.957,5	2.567,6	19.041	–	–	630.698,6
105.767,3	–	49.677,2	23.504	42.441,5	–	110.694,7	1.289.329,4
409.250,1	11.000	1.706.177	408.721,6	66.807,3	1.063.256,4	19.400	3.865.779,4
39.767,2	12.429,8	112.495,8	4.068,2	231.544,4	–	343.205,3	746.941,6
1	–	1	30	110,6	–	581.243,1	607.449,2
–	–	–	–	–	–	19.162,2	19.162,2
10	–	806,5	0,5	63,8	–	1.195.177,8	1.212.534,1
2.437.813,2	23.429,8	1.916.132,5	461.003,2	449.854,1	1.063.256,4	2.278.523,5	11.612.320,9
4.945	3.495	5.325	38.865,7	81.211,9	–	3.000	145.727,6
–	–	1.200	10.662	522	–	–	13.384
108.157,5	123.769,7	115.617,1	376.732,1	462.968,1	–	–	1.198.750,5
–	–	–	–	17.537,1	–	–	17.537,1
–	–	–	7.000	10.040	–	–	17.040
–	–	2.400	–	–	14.000	27.000	43.500
–	–	–	–	–	–	646.837	646.837
113.102,5	127.264,7	124.632,1	433.259,8	572.279,1	14.000	676.837	2.082.776,2
2.550.915,7	150.694,5	2.040.764,6	894.263	1.022.133,2	1.077.256,4	2.955.360,5	13.696.097,1

Le spese correnti ed in conto capitale, già considerate sotto il profilo funzionale, si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1970		Previsioni anno 1971		Differenze		
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Incremento percentuale rispetto all'anno precedente	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Spese correnti:							
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato . .	34.320	0,3	44.120	0,3	28,55	9.800 (+)	–
Personale in attività di servizio	2.771.029	22,5	3.196.306,4	23,4	15,34	425.277,4 (+)	0,9 (+)
Personale in quiescenza .	604.691	4,9	630.698,6	4,6	4,30	26.007,6 (+)	0,3 (–)
Acquisto di beni e servizi .	1.150.555,8	9,3	1.289.329,1	9,4	12,06	138.773,6 (+)	0,1 (+)
Trasferimenti	3.481.067,5	28,2	3.865.779,4	28,2	10,95	384.711,9 (+)	–
Interessi	612.275,1	5,2	716.941,6	5,5	15,29	104.666,5 (+)	0,3 (+)
Poste correttive e compensative delle entrate . .	589.939,5	4,8	607.449,2	4,4	2,96	17.509,7 (+)	0,4 (–)
Ammortamenti	16.375	0,1	19.162,2	0,1	17,02	2.787,2 (+)	–
Somme non attribuibili .	1.025.155,8	8,3	1.212.534,1	8,9	18,28	187.393,3 (+)	0,6 (+)
	10.318.388,7	83,6	11.612.320,9	84,8	12,54	1.293.932,2 (+)	1,2 (+)
Spese in conto capitale:							
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	161.629,1	1,3	145.727,6	1,1	– 9,83	15.901,5 (–)	0,2 (–)
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . .	12.834	0,1	13.384	0,1	+ 4,28	550 (+)	–
Trasferimenti	1.441.018,5	11,7	1.198.750,5	8,8	– 16,81	242.268 (–)	2,9 (–)
Partecipazioni azionarie e conferimenti	16.449,6	0,1	17.537,1	0,1	+ 6,61	1.087,5 (+)	–
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	68.040	0,5	17.040	0,1	– 71,19	49.000 (–)	0,4 (–)
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	83.640	0,7	43.500	0,3	– 47,99	40.140 (–)	0,4 (–)
Somme non attribuibili .	246.134,6	2	646.837	4,7	+ 189,79	400.702,4 (+)	2,7 (+)
	2.027.745,8	16,4	2.082.776,2	15,2	+ 7,71	55.939,4 (+)	1,2 (+)
	12.346.134,5	100	13.695.097,1	100	+ 10,92	1.348.962,6 (+)	–

La clasificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1971 pone in evidenza che il primo posto in ordine di importanza è mantenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 18,6 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (14,9 per cento), la difesa nazionale (10,2 per cento), gli interventi a favore della finanza regionale e locale (7,9 per cento), gli interventi nel campo economico (7,5 per cento), i trasporti e le comunicazioni (6,5 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1970, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

	Previsioni anno 1970		Previsioni anno 1971		Differenze		
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Incremento percentuale rispetto all'anno precedente	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	643.192,5	5,2	725.473,5	5,3	12,8	82.281 (+)	0,1 (+)
Difesa nazionale	1.290.566,4	10,4	1.402.480,8	10,2	8,7	111.914,4 (+)	0,2 (−)
Giustizia	167.035,9	1,4	184.781	1,3	10,6	17.755,1 (+)	0,1 (−)
Sicurezza pubblica . . .	496.330,9	4	595.771,1	4,4	20,0	99.440,2 (+)	0,4 (+)
Relazioni internazionali .	75.458	0,6	95.202,8	0,7	26,2	19.744,8 (+)	0,1 (+)
Istruzione e cultura . . .	2.303.167,1	18,7	2.550.915,7	18,6	10,8	247.748,6 (+)	0,1 (−)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni .	132.425,8	1,1	150.694,5	1,1	13,8	18.268,7 (+)	−
Azione ed interventi nel campo sociale	1.793.891,7	14,5	2.040.764,6	14,9	13,8	246.872,9 (+)	0,4 (+)
Trasporti e comunicazioni	860.528,6	7	894.263	6,5	3,9	33.734,4 (+)	0,5 (−)
Azione ed interventi nel campo economico . . .	1.433.769,7	11,6	1.022.133,2	7,5	− 28,7	411.636,5 (−)	4,1 (−)
Interventi a favore della finanza regionale e locale	839.107,3	6,8	1.077.250,4	7,9	28,4	238.143,1 (+)	1,1 (+)
Oneri non ripartibili . .	2.310.670,6	18,7	2.955.369,5	21,6	27,9	644.689,9 (+)	2,9 (+)
	12.346.134,5	100	13.095.097,1	100		1.348.962,6 (+)	−

Come risulta dal prospetto, le spese di carattere sociale (istruzione e cultura, abitazioni, azione sociale) rivolte all'elevazione ed al progresso della collettività, si muovono ad un alto ritmo di sviluppo ed assorbono il 40 per cento circa del totale delle erogazioni finali di bilancio.

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1971, ammontanti, come si è detto, a complessivi milioni 14.013.557,6 (con un aumento netto rispetto al 1970, di milioni 1.188.097,4) comprendono le somme accantonate in tre distinti fondi in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Il primo, di parte corrente, per milioni 777.996,7; il secondo, del conto capitale, per milioni 646.837; il terzo relativo a rimborso di prestiti per milioni 8.865. Tali accantonamenti si riferiscono a provvedimenti concernenti: per miliardi 285,1 il settore del personale, per miliardi 104 il settore della scuola, per miliardi 209 l'esecuzione di accordi internazionali; per miliardi 336,8 le zone depresse, per miliardi 13 l'edilizia popolare, per miliardi 5 l'edilizia carceraria, per miliardi 5 le autostrade, per miliardi 6,5 l'ampliamento di aeroporti, per miliardi 3,5 gli ammodernamenti ferroviari, per miliardi 41,3 il settore agricolo, per miliardi 17,5 gli interventi nel settore del credito, per miliardi 33 gli interventi nel settore igienico-sanitario ed assistenziale, per miliardi 30 gli interventi a favore dei mutilati ed invalidi civili, per miliardi 2,5 il CNEN, per miliardi 19 l'abolizione dei diritti per servizi amministrativi e dei diritti di statistica, per miliardi 6,5 interventi vari, per miliardi 23,4 gli oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato.

La previsione di spesa include per milioni 318.460,5 gli oneri relativi al rimborso di prestiti. È da notare che la contrazione netta nelle variazioni preordinate al fine degli adeguamenti delle dotazioni di bilancio alle effettive esigenze gestionali è determinata, fra l'altro, dalla non iscrizione in bilancio della somma di miliardi 295, costituenti parte dell'autorizzazione di spesa per interventi nel Mezzogiorno in rapporto ad una norma inserita nell'articolo 136 del disegno di legge concernente il bilancio per l'esercizio 1971, la cui legittimità costituzionale può seriamente porsi in dubbio.

4. — La consistenza numerica del personale passa dal 1969 al 1970 da 891.889 a 920.405 unità con un accrescimento di 28.516 unità, segnando un incremento nella spesa da milioni 2.653.788 a 2.764.029.

Una valutazione della incidenza delle spese di funzionamento sulle spese generali per ciascun ramo dell'Amministrazione statale dà le seguenti risultanze:

Ministero del tesoro	73,13%
Ministero delle finanze	99,68%
Ministero del bilancio	100 %
Ministero di grazia e giustizia . .	98,09%
Ministero degli affari esteri . . .	92,56%
Ministero della pubblica istruzione	99,49%
Ministero dell'interno	99,81%
Ministero dei lavori pubblici . . .	14,70%
Ministero dei trasporti e aviazione civile	85,71%
Ministero delle poste e telecomunicazioni	100 %
Ministero della difesa	99,23%
Ministero dell'agricoltura e foreste	55,30%
Ministero dell'industria e commercio	18,56%
Ministero del lavoro e previdenza sociale	97,28%
Ministero del commercio con l'estero	95,67%
Ministero della marina mercantile	72,56%
Ministero delle partecipazioni statali	5,51%
Ministero della sanità	99,88%
Ministero del turismo e spettacolo	66,13%

5. — Come si è indicato, il disavanzo per l'esercizio 1971 è previsto in miliardi 1.866,3 contro miliardi 1.867,7 dell'esercizio 1970.

Dal prospetto che segue il totale dei disavanzi dello Stato – comprese le spese da sostenere mediante ricorso al mercato – e delle aziende autonome risulta, nel 1970 e nel 1971, rispettivamente di 3.467,6 e di 3.254,8 miliardi di lire (totale A+B+C).

Se da tali importi si toglie il saldo tra i rimborsi e le accensioni di prestiti (rispettivamente 445,4 e 307,7 miliardi di lire nei due anni), si ottengono gli importi di lire 3.022,2 miliardi e di 2.947,1 miliardi, che rappresentano i valori dell'indebitamento netto dello Stato e delle aziende autonome rispettivamente negli anni 1970 e 1971. Ciò significa che il saldo netto da finanziare dei bilanci in questione è diminuito, nel 1971, di 75,1 miliardi di lire rispetto al 1970.

VOCI	1970	1971	Variazioni valore	1971-1970 %
ENTRATE				
Tributarie	10.351,3	11.467,2	+ 1.115,9	+ 10,8
Extra tributarie	514,6	606,8	+ 92,2	+ 17,9
Totale entrate tributarie ed extra tributarie	10.865,9	12.074 -	+ 1.208,1	+ 11,1
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti	58 -	62,5	+ 4,5	+ 7,8
Accensione prestiti	33,9	10,8	- 23,1	- 68,1
TOTALE ENTRATE	10.957,8	12.147,3	+ 1.189,5	+ 10,9
SPESE				
Correnti	10.318,4	1.612,4	+ 1.294 -	+ 12,5
In conto capitale	2.027,8	2.082,7	+ 54,9	+ 2,7
Rimborso prestiti	479,3	318,5	- 160,8	- 33,5
TOTALE SPESE	12.825,5	14.013,6	+ 1.188,1	+ 9,3
Meno totale entrate	10.957,8	12.147,3	+ 1.189,5	+ 10,9
A) Disavanzo Stato	1.867,7	1.866,3	- 1,4	. .
B) Ricorso al mercato finanziario per copertura spese	1.193,7	876,9	- 316,8	- 26,5
C) Disavanzo aziende autonome	406,2	511,6	+ 105,4	+ 25,9
di cui:				
1) Monopoli	. .	. .	. .	. .
2) Poste e telegrafi	87,1	128 -	+ 40,9	+ 46,9
3) Ferrovie	319,1	383,6	+ 64,5	+ 20,2
4) ANAS	. .	. .	. .	. .
Totale (*A* + *B*)	3.061,4	2.743,2	- 318,2	- 10,4
Totale (*B* + *C*)	1.599,9	1.388,5	- 211,4	- 13,2
Totale (*A* + *B* + *C*)	3.467,9	3.254,8	- 212,8	- 6,1
Totale entrate tributarie ed extra tributarie	10.865,9	12.074 -	+ 1.208,1	+ 11,1
Meno spese correnti	10.318,4	11.612,4	+ 1.294 -	+ 12,5
Risparmio pubblico	547,5	461,6	- 85,9	- 15,7

I dati sopra riportati sono espressi in termini di bilancio di competenza. Ma è da prevedere che essi non si tradurranno per intero in effettivo disavanzo di cassa, tenendo presente che è intenzione del Governo, secondo le dichiarazioni fatte alle Camere dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del tesoro, di ridurre l'indebitamento dello Stato previsto per il 1971: al che si provvederà rinviando alcune delle spese di cui è previsto il finanziamento mediante ricorso al mercato dei capitali, al fine (cui sono dirette le recenti iniziative di politica economica) di lasciare libera sul mercato finanziario una maggiore quantità di mezzi, consentendo così di creare le disponibilità necessarie per il finanziamento delle riforme sociali e degli investimenti produttivi.

Conseguentemente, il disavanzo finanziario di cassa del Tesoro e delle Aziende autonome dovrebbe avere una contrazione rispetto alle previsioni di competenza.

Occorre per altro tener conto per determinare il fabbisogno del settore pubblico, di quello derivante dal finanziamento degli enti territoriali, di quelli previdenziali e degli enti pubblici economici (IRI, ENI, EFIM ed ENEL), il cui ammontare non può essere al momento valutato. Si può calcolare al riguardo che solo i comuni e le province dovranno attingere al mercato finanziario, per la copertura dei propri disavanzi, per una somma superiore agli 800 miliardi di lire.

IV.

INDEBITAMENTO DELLO STATO E RIGIDITÀ DELLA SPESA.

1. — La consistenza del debito dello Stato segna, come risulta dalle tavole seguenti, dall'anno 1965 al 30 giugno dell'anno corrente, una evoluzione espansiva notevole: da miliardi 8.150 al 31 dicembre 1965, siamo passati a miliardi 8.575, 8.810, 10.186, 11.817 e 12.165, rispettivamente al 31 dicembre 1966, 1967, 1968, 1969 ed al 30 giugno 1970.

Consistenza del debito dello Stato.

(miliardi di lire)

DEBITI DELLO STATO	Consistenza al					
	31 dicembre 1965	31 dicembre 1966	31 dicembre 1967	31 dicembre 1968	31 dicembre 1969	30 giugno 1970
DEBITO PATRIMONIALE						
Debito pubblico	2.319	3.046	3.045	3.930	4.526	4.628
Consolidato	42	42	42	42	42	42
Prestito nazionale rendita 5% - 1935	42	42	42	42	42	42
Redimibile	2.277	3.004	3.003	3.888	4.484	4.586
Buoni del Tesoro poliennali	1.835	2.470	2.160	2.692	2.774	2.941
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1966)	100	..	..	..	..	..
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-1-1968)	310	310	..	..	..	..
Buoni del Tesoro poliennali 5% (1-10-1966)	300	..	..	..	..	..
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1969)	250	250	250	250	..	..
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-1-1970)	150	150	150	150	..	..
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-1-1971)	189	189	189	189	189	189
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1973)	236	236	236	236	236	236
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1974)	300	300	300	300	300	300
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1975)	..	355	355	355	355	355
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-10-1975)	..	680	680	680	680	680
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-1-1977)	..	..	..	532	532	532
Buoni del Tesoro novennali 5% (1-4-1978)	..	..	..	..	482	482
Buoni del Tesoro novennali 5,50% (1-1-1979)	..	..	..	..	..	167
Certificati di credito	207	308	396	518	764	705
per il finanziamento delle spese straordinarie del Ministero dell'interno (soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati e copertura dei disavanzi degli Enti ausiliari)	5	5	4	3	3	2
per il finanziamento dei crediti all'esportazione	52	51	48	45	41	41

Segue: *Consistenza del debito dello Stato.*

(miliardi di lire)

DEBITI DELLO STATO	Consistenza al					
	31 dicembre 1965	31 dicembre 1966	31 dicembre 1967	31 dicembre 1968	31 dicembre 1969	30 giugno 1970
per contributo dello Stato al Fondo adeguamento pensioni presso l'INPS	80	162	199	177	155	132
per sistemazione rapporti finanziari con le società di navigazione di preminente interesse nazionale	68	79	74	68	61	54
per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'IDA	..	10	9	25	22	22
per il finanziamento di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli	..	..	61	102	96	84
per il finanziamento delle misure dirette ad assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e delle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	..	..	..	35	..	..
per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia al capitale della Banca asiatica di sviluppo	..	..	..	2	3	4
per il finanziamento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)	..	..	..	..	15	15
per il finanziamento di iniziative diverse	2	1	1	1	..	1
per rimborso interessi e provvigioni sui depositi vincolati costituiti presso la Banca d'Italia	..	..	..	..	234	216
per provvidenze varie intese a favorire nuovi investimenti nell'industria, commercio e artigianato	..	..	..	..	29	29
per finanziamento della ricerca applicata	..	..	..	..	105	105
Redimibili vari	222	213	430	367	336	940
Prestito redimibile 3,50% – 1934	8	7	7	5	4	6
Prestito della ricostruzione redimibile 3,50%	59	55	51	47	43	43
Prestito della ricostruzione redimibile 5%	76	72	67	62	57	57

Segue: *Consistenza del debito dello Stato.*

(miliardi di lire)

DEBITI DELLO STATO	Consistenza al					
	31 dicembre 1965	31 dicembre 1966	31 dicembre 1967	31 dicembre 1968	31 dicembre 1969	30 giugno 1970
Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5%	36	35	33	31	30	30
Prestito nazionale redimibile 5% – « Trieste »	25	24	23	21	19	19
Prestito redimibile 5% – 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace	18	20	23	25	26	28
Prestiti per l'edilizia scolastica 5%	..	..	231	476	757	757
Prestiti contratti all'estero	13	13	12	11	10	10
Prestito di 100 milioni di dollari contratto con obbligazioni emesse negli Stati Uniti d'America (ex Morgan)	13	13	12	11	10	10
Altri debiti patrimoniali	1.022	1.441	1.958	2.421	3.455	3.518
Mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche	812	1.241	1.772	2.241	3.281	3.314
Primo e secondo piano quinquennale per lo sviluppo agricolo; provvidenze per l'agricoltura; integrazioni di prezzo per taluni prodotti agricoli	653	786	911	1.086	1.359	1.338
Piano per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli	71	89	127	143	159	157
Provvidenze per la scuola	11	11	10	10	10	10
Fondi di dotazione ENI e IRI e fondi di rotazione ISVEIMER, IRFIS e CIS	72	124	171	322	489	524
Opere portuali	5	10	16	20	20	25
Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno e provvidenze per i terremotati di Sicilia del 1968	..	53	103	162	209	207
Provvidenze a favore dei danneggiati dalle calamità naturali nel novembre 1966; sviluppo della proprietà coltivatrice; partecipazione all'aumento del capitale di enti vari	..	168	434	421	408	408
Interventi straordinari in favore dei territori depressi del centro-nord e provvidenze a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968	..	..	..	77	234	234

Segue: *Consistenza del debito dello Stato.*

(miliardi di lire)

DEBITI DELLO STATO	Consistenza al					
	31 dicembre 1965	31 dicembre 1966	31 dicembre 1967	31 dicembre 1968	31 dicembre 1969	30 giugno 1970
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale	. .	. .	. .	. .	393	441
Mutui con altri enti	210	200	186	180	174	174
Totale debito patrimoniale . . .	3.341	4.487	5.003	6.351	7.981	8.146
MONETE						
Monete metalliche	127	140	146	151	156	158
Biglietti di Stato	. .	51	60	78	97	101
Totale emissioni di monete . . .	127	191	206	229	253	259
DEBITO FLUTTUANTE						
Buoni del Tesoro ordinari . . .	2.126	2.251	2.251	2.251	2.361	2.281
Anticipazioni della Banca d'Italia .	377	339	339	339	339	339
Sbilancio del conto corrente aperto al Tesoro dalla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale	1.108	648	483	411	143	461
Cassa depositi e prestiti (conti correnti fruttiferi)	1.028	614	143	562	705	536
Istituti di previdenza (conto corrente fruttifero)	39	43	79	43	29	42
Banco di Napoli ed altri istituti .	4	2	6	. .	6	1
Totale debito fluttuante	4.682	3.897	3.601	3.606	3.583	3.760
TOTALE GENERALE . . .	8.150	8.575	8.810	10.186	11.817	12.165

Aggiungendo alla cifra al 31 dicembre 1969 l'ammontare al 31 dicembre 1969, dell'indebitamento di finanziamenti a lungo termine delle aziende autonome dello Stato (Ferrovie dello Stato miliardi 2.292,4, Monopoli miliardi 51,1, Poste e telegrafi 420,8, ANAS 335,4, Servizi telefonici 135,8) per complessivi miliardi 3.235,5 e quello dello indebitamento, alla medesima data, dei comuni e delle province, in miliardi 6.800, si perviene alla somma complessiva di miliardi 21.852.

Il saldo netto da finanziare negli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, risulta dallo specchio seguente rispettivamente di miliardi 720, 484, 1.196, 1.520; i mezzi di copertura per farvi fronte si sono conseguiti rispettivamente mediante operazioni di indebitamento per miliardi 1.106, 799, 1.006, 1.546, mediante emissioni di moneta per miliardi 64, 15, 23, 23; ed inoltre per la residua parte, mediante operazioni di indebitamento a breve termine, come risulta dalla tavola che segue.

Saldo netto da finanziare e mezzi di copertura negli esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

(miliardi di lire)

OPERAZIONI FINALI E DI INDEBITAMENTO	1966	1967	1968	1969
OPERAZIONI FINALI				
Saldo netto di competenza				
Entrate accertate	+ 7.900	+ 8.561	+ 9.614	+ 10.377
Spese impegnate	− 9.053	− 9.914	− 11.716	− 13.267
	− 1.153	− 1.353	− 2.072	− 2.890
Alleggerimento (+) o peggioramento (—) per effetto dei residui di nuova formazione o delle operazioni in conto residui degli anni precedenti				
Saldo residui di nuova formazione	+ 1.117	+ 1.599	+ 1.887	+ 2.296
Saldo operazioni in conto residui	− 684	− 730	− 1.011	− 326
	+ 433	+ 869	+ 876	+ 1.370
Saldo netto da finanziare	− 720	− 484	− 1.196	− 1.520
OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO				
1. – Indebitamento patrimoniale				
Debiti pubblici				
Buoni del Tesoro poliennali	+ 638	− 11	+ 231	+ 106
Altre operazioni	+ 77	+ 317	+ 346	+ 498

Segue: Saldo netto da finanziare e mezzi di copertura negli esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

(miliardi di lire)

OPERAZIONI FINALI E DI INDEBITAMENTO	1966		1967		1968		1969	
Altri debiti								
Consorzio di credito per le opere pubbliche	+ 396		+ 498		+ 435		+ 947	
Altre operazioni	− 5		− 5		− 4		− 5	
		+ 1.106		+ 799		+ 1.006		+ 1.546
2. − Emissione di monete		+ 64		+ 15		+ 23		+ 23
3. − Indebitamento a breve termine								
Debito fluttuante								
Buoni del Tesoro ordinari	+ 125		. .		. .		+ 110	
Anticipazioni della Banca d'Italia . . .	− 38		. .		. .		. .	
Conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale	− 460		− 165		− 72		− 268	
Altre operazioni del debito fluttuante . .	− 412		− 130		+ 77		+ 135	
Altri debiti e crediti di Tesoreria (comprese le variazioni del fondo di cassa) .	+ 335		− 35		+ 162		− 26	
		− 450		− 330		+ 167		− 49
IN COMPLESSO . . .		+ 720		+ 484		+ 1.196		+ 1.520

2. — La cifra dell'onere complessivo per pagamento di interessi ed accessori ammonta, per il 1971, a miliardi 633,2 e quella per annualità di rimborso di certificati di credito, e per quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui, ammonta a miliardi 419,3.

L'ammontare degli impegni al 1° gennaio 1971, per le garanzie prestate dallo Stato raggiunge, come si ricava dall'allegato n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, miliardi 12.806; ma è da considerare che la scadenza di tali impegni è variamente scaglionata nel tempo a partire dal 1971 fino al 2004 (per miliardi, in tale anno, 2.586,9) mentre per alcuni di essi (per un ammontare di miliardi 3.036,7) la scadenza è, in atto, imprecisabile, e per altri non è precisabile, in sede di previsione, l'impegno effettivo.

Si deve aggiungere che, per talune delle garanzie indicate nel citato allegato e per altre segnate nell'allegato n. 43, gli impegni relativi sono segnati solo per memoria.

Per altro, il peso degli oneri ad incidenza predeterminata risulta, per gli anni dal 1971 al 1980, rispettivamente di miliardi 3.172, 2.617, 2.224, 2.272, 2.335, 779, 767, 763, 732, 729, e, per gli esercizi successivi (compresi miliardi 376 rinviati ad esercizi futuri), di miliardi 7.279, con una incidenza totale di miliardi 23.659.

Il valore attuale di tali oneri (compresi quelli per limiti d'impegno ed annualità decorrenti dall'esercizio 1970), calcolato al 1° gennaio 1970, ammonta a miliardi 18.077, contro i miliardi 12.080 al primo gennaio 1969, con una differenza in più di miliardi 5.997; il valore reale al 1° gennaio 1980 è, come si disse, di miliardi 23.659, contro miliardi 16.661 al 1° gennaio 1969, con una differenza in più di miliardi 6.998 (+42 per cento). La differenza fra il valore attuale e quello reale al 1° gennaio 1970 è di miliardi 5.582. La quota per spese d'investimento sugli oneri di che trattasi ammonta, al 1° gennaio 1970, a miliardi 14.426 e costituisce il 61 per cento sul complesso: il relativo onere, per gli esercizi dal 1971 al 1980 è rispettivamente di miliardi 1.638, 1.114, 804, 748, 668, 617, 608, 596, 580, 579 e, per i successivi (compresi miliardi 376 rinviati ad esercizi futuri) miliardi 647, con una incidenza totale di miliardi 14.426.

3. — In tale quadro si innesta e va valutata la previsione di disavanzo per il 1971. La rigidità del bilancio ne risulta ulteriormente accentuata, restando un assai limitato campo di manovra per scelte che possano ricollegarsi ad indirizzi programmatici risultanti da impegni governativi o da determinazioni del Parlamento. È da tener conto, a questo proposito, che le punte di maggiore accrescimento, fra gli aggregati che concorrono a determinare la rigidità del bilancio, sono da individuare negli interessi di debiti, nelle spese di personale e, soprattutto, negli oneri ad incidenza pluriennale predeterminata. Il quadro va completato con riguardo non soltanto agli oneri risultanti per l'esercizio corrente, per quello in esame e per i futuri nonché agli oneri latenti o potenziali che si ricollegano alle garanzie concesse dallo Stato, ma anche all'indebitamento ed alla situazione deficitaria di enti a partecipazione statale e di enti pubblici in genere, i cui risultati finiscono con l'essere presi in carico dallo Stato, come recentemente è avvenuto per gli enti mutualistici e, come giova supporre, avverrà nel futuro.

Fra l'esercizio 1969 e quello 1970, la rigidità della spesa ha subito una accentuazione lieve pari allo 0,1 per cento, essendo passata la spesa rigida sul totale della spesa dell'87,7 per cento allo 87,8 per cento: le punte massime della rigidità, in quest'ultimo esercizio, sono costituite, a parte il rimborso di prestiti (la cui rigidità è assoluta), dagli oneri per le pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi (99,7 per cento) e da quelli per il lavoro e la previdenza sociale (99,1 per cento). Seguono gli oneri non ripartibili (esclusi quelli relativi ad interventi finanziari a favore di enti territoriali e quelli in dipendenza della guerra) con il 98,2 per cento, e gli oneri per abitazioni con il 97,1 per cento.

IV.

Disponibilità per una politica di sviluppo adeguata alle esigenze reali.

1. — La situazione che si è esposta porta, nel suo complesso, a considerare che negli anni più recenti, se gli impegni della gestione di competenza si fossero tradotti interamente in pagamenti, ne sarebbe risultato per ciascun anno, un ricorso al mercato talmente elevato da rendere necessario, per salvaguardare la stabilità monetaria e le riserve valutarie, un deciso razionamento dei piani di investimenti privati.

Per altro il fabbisogno della gestione di cassa ha potuto essere contenuto entro limiti accettabili soltanto perché parte degli impegni si è convertita (ed in parte notevole pro-

prio per limitare le necessità di cassa) in residui.

E ne risultano sottolineati preoccupanti limiti alle esigenze di una più incisiva politica di sviluppo sociale ed economico del paese, che si concreti in radicali e lungimiranti riforme di struttura, da un canto, ed in un impulso adeguato in senso produttivo, dall'altro.

2. — Intanto la necessità di una espansione della spesa statale per più larghi investimenti sociali viene vigorosamente sottolineata attraverso prese di posizione unitarie del settore sindacale, mentre una spinta verso l'incremento della produttività per superare la stasi manifestatasi nella produzione, viene postulata, come fattore determinante della ripresa economica, nella relazione previsionale e programmatica.

Le Commissioni competenti per i singoli rami dell'amministrazione statale hanno, nei loro pareri, sui relativi stati di previsione, indicato direttrici ritenute fondamentali per la azione statale e formulato proposte di espansione della spesa per l'attuazione di piani settoriali d'intervento.

Alcune di queste indicazioni riguardano aspetti istituzionali e strutturali, quali la riforma dell'ordinamento della pubblica amministrazione (vedi, fra gli altri, i pareri della Commissione finanze e tesoro sulla tabella 1; della Commissione giustizia; della Commissione affari esteri; della Commissione pubblica istruzione, con particolare riferimento ad una maggiore chiarezza istituzionale riguardo alla ricerca scientifica); l'attuazione dell'ordinamento regionale e del decentramento (vedi in particolare i pareri: Commissione affari interni; Commissione lavori pubblici; Commissione trasporti; Commissione agricoltura; Commissione igiene e sanità); le procedure per la programmazione (parere della Commissione bilancio e partecipazioni statali sulla tabella 4).

Altre indicazioni riguardano problemi di efficienza organizzativa, quali la riforma burocratica, l'adeguamento della consistenza numerica del personale alle effettive esigenze dei singoli rami di amministrazione ed una migliore distribuzione del medesimo fra i vari settori e servizi. Altre ancora sottolineano l'esigenza indilazionabile di riforme quali quella tributaria e quella urbanistica, quella dell'espropriazione per pubblica utilità, quella del codice penale e di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. Ma soprattutto viene generalmente posto l'accento sulla esigenza di maggiori stanziamenti: per la giustizia (insufficienza percentuale degli stanziamenti rispetto all'intero bilancio statale; urgenza di risolvere il problema dell'edilizia carceraria, ecc.); per gli esteri (aumento dei mezzi e delle strutture in rapporto alla necessità di una più valida ed articolata visione programmatica pluriennale, che investa sia gli aspetti strumentali, come quelli del personale, delle strutture conoscitive ed operative, delle strutture edilizie, sia gli aspetti istituzionali, quali quelli di promozione economica e commerciale); per la pubblica istruzione (finanziamento del secondo piano quinquennale per la scuola); per gli affari interni (risanamento della finanza comunale, attuazione dell'ordinamento regionale); per i lavori pubblici (piano per la casa, piani infrastrutturali, difesa del suolo); per i trasporti e le comunicazioni (espansione dei piani di sviluppo del traffico merci, del traffico aereo, riorganizzazione e potenziamento delle aziende autonome delle poste e delle telecomunicazioni); per l'agricoltura (efficiente politica della montagna. sviluppo della proprietà coltivatrice, continuità delle iniziative ricollegate al piano verde n. 2, accentuazione interventi infrastrutturali); per l'industria, commercio ed artigianato (finanziamenti alla piccola e media industria, istituzione di un fondo di dotazione dell'ENEL, ristrutturazione del sistema creditizio, finanziamento di una organica politica nucleare); per il commercio con l'estero (aumento di mezzi in modo da conferire efficienza alla politica di interscambio che si collochi nel più vasto ambito dello sviluppo programmato; aumento e qualificazione del credito all'esportazione ed aumento dei fondi per l'assicurazione al credito); per la sanità (lotta contro le malattie sociali, riorganizzazione ospedaliera, medicina scolastica, lotta contro la mortalità infantile, lotta contro gli inquinamenti, efficaci azioni preventive, eccetera).

3. — Ma soprattutto sembra doversi sottolineare il tema di una adeguata espansione dell'attività degli enti a partecipazione statale (parere della Commissione bilancio e partecipazioni statali sulla tabella n. 18).

In realtà il più flessibile strumento di politica economica, al fine di trasformare in misura rapida ed adeguata il risparmio nazionale in investimenti, è l'impresa a partecipazione statale. Esistono in proposito rilevanti programmi che potrebbero essere rapidamente avviati, rispondendo alla duplice

esigenza di un tempestivo adeguamento delle capacità produttive all'evolversi della domanda nonché di un equilibrato sviluppo territoriale, specie nel Mezzogiorno. In tali programmi potrebbe trovare un primo rilevante supporto la prospettiva di rilancio degli investimenti che è al centro dell'attuale disegno di politica congiunturale.

La realizzazione di tali programmi è, peraltro, condizionata alla possibilità di coprire l'ingente fabbisogno finanziario, che va valutato in rapporto, da un lato, al volume degli investimenti, alla loro cadenza annuale, alla loro natura e ai rischi connessi; d'altro lato, alle capacità di autofinanziamento delle aziende e alla prevedibile redditività degli immobilizzi in essere e in programma.

Ora è da prevedere che nei prossimi anni l'autofinanziamento non potrà crescere in proporzione al notevole aumento previsto degli investimenti, anche per le caratteristiche di una parte degli stessi (lunghi periodi di realizzazione, localizzazione nel Mezzogiorno, concomitanza di ristrutturazioni aziendali, ecc.).

Permangono d'altra parte varie circostanze che richiedono di essere fronteggiate con adeguate aliquote di capitale proprio. Basti qui richiamare l'importanza dei rischi connessi agli investimenti in alcuni settori (Alfasud, meccanica pesante, elettronica, ecc.); lo sviluppo previsto delle spese di ricerca; gli oneri conseguenti alla presenza di aziende non risanabili o risanabili solo gradualmente; le spese per la formazione del personale.

In tale contesto appaiono necessari adeguamenti dei fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale per commisurarli all'obiettivo di portare il rapporto tra mezzi propri e immobilizzazioni tecniche lorde dei gruppi collegati ad un livello del 15 per cento. È superfluo dire che si tratta di un rapporto contenuto in limiti modesti se confrontato all'entità dei rischi da affrontare, all'ingente volume di capitali che dovranno essere reperiti direttamente sul mercato finanziario interno e internazionale.

In particolare, andrebbe soddisfatta la richiesta di aumento del fondo di dotazione dell'IRI per condurre, appunto, al 15 per cento il livello del rapporto anzidetto.

4. — A fronte delle esigenze dianzi sottolineate e dei correlativi fabbisogni finanziari, può certo rivelarsi utile, nei limiti in cui potrà essere possibile, una scelta selettiva fra le singole voci della spesa corrente ai fini del relativo contenimento, ed una ricognizione della correlativa possibilità di espansione in conto capitale.

Si può, altresì, ipotizzare un ricorso, nei margini limitati e graduati, che si rivelino possibili, al mercato finanziario; ma è indubitabile che il futuro dello sviluppo economico e sociale del paese è inscindibilmente legato alla riforma tributaria ed a quella, con la medesima in vario modo collegata, dell'ordinamento delle società per azioni; le quali riforme purtroppo, per una ragione o per l'altra, segnano oramai da troppo tempo il passo.

V.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. CONTROLLO DELLA SPESA.

1. — Permangono, per altro, tuttora sul tappeto, i problemi relativi: alla elaborazione, formazione ed approvazione del programma economico; al processo formativo e di attuazione delle decisioni di spesa; alla nuova struttura del bilancio in rapporto alla programmazione economica; ai controlli preventivi e successivi sull'attività di spesa della pubblica amministrazione.

2. — La formazione del programma economico nazionale pone taluni problemi la cui soluzione appare preliminarmente necessaria, in particolare:

a) quanto al concetto, al contenuto ed ai limiti del programma, cioè ad una sua esatta definizione;

b) quanto alla conformità degli obbiettivi globali e settoriali, assegnati allo sviluppo economico, a quelli risultanti dal sistema costituzionale italiano con specifico riferimento alle zone depresse del Mezzogiorno e delle isole;

c) quanto al tempo, ai modi, all'estensione dell'esercizio dei poteri rispettivamente spettanti agli organi legislativi, ed agli ausiliari dei medesimi, nonché a quelli esecutivi, e quanto al tempo e al grado di compartecipazione, al processo formativo delle decisioni di tali organi, degli enti territoriali, degli operatori pubblici, delle organizzazioni sindacali, degli operatori privati;

d) quanto alla natura ed alla estensione dei vincoli che, dall'approvazione del programma, debbono conseguire nei confronti delle amministrazioni dello Stato, degli enti in cui esso si riparte, e degli enti a cui affida l'esercizio di attività economiche e finanziarie;

e) quanto al modo, all'estensione ed al tempo dei controlli del potere legislativo e di quello esecutivo sull'attuazione del programma e sull'aderenza, agli obbiettivi dal medesimo fissati, dell'azione politica dello Stato, degli enti territoriali in cui esso si articola, e degli altri enti operanti nei settori economico e finanziario;

f) quanto al coordinamento dell'azione delle autonomie ai vari livelli e nelle diverse forme in cui si esprimono (ivi compresa la autonomia d'azione sindacale); alla individuazione delle forme e dei limiti dei poteri decisionali centrali; ai sistemi di composizione dei conflitti fra la molteplice gamma di interessi che possono venire in contrasto fra di loro con l'interesse nazionale.

Le proposte circa le norme sulla programmazione economica non sembra, in realtà, che affrontino, in atto, in modo compiuto ed approfondito i problemi anzidetti:

a) manca, anzitutto, una definizione del programma economico che ne individui specificamente gli obiettivi e la natura: ci si limita genericamente ad affermare che il programma indirizza e coordina a fini sociali la attività economica pubblica e privata, ripetendo quasi testualmente il contenuto dell'articolo 41 della Costituzione. Il programma economico va invece definito con riferimento all'intero sistema costituzionale italiano ed in particolare alle norme che hanno diretto o indiretto riferimento ai rapporti economici e sociali. Da tali norme si ricava che lo Stato ha assunto, tra i suoi fini essenziali e permanenti, lo sviluppo equilibrato della comunità nazionale, inteso nella sua più ampia accezione, cioè in senso economico, in senso culturale, in senso sociale e civile; il quale sviluppo si consegue attraverso un sistema di solidarietà interregionale, intercategoriale, intesettoriale, ed ha come strumento la programmazione economica;

b) come è noto, fattori cosiddetti agglomerativi nel campo economico (e le propensioni di investimento che essi determinano) e valide convergenze nello scacchiere politico fra gruppi legati alle zone di concentrazione industriale e di ricchezza, in difesa di consolidate posizioni di progresso, hanno costituito, e costituiscono ancora oggi, le cause di maggiore ostacolo ad una effettiva politica ispirata alla solidarietà.

Ora le regioni e le organizzazioni sindacali costituiscono, nel nostro ordinamento costituzionale, gli strumenti attraverso i quali si realizza il necessario sistema di garanzie dello equilibrato sviluppo della collettività nazionale nelle sue componenti e nel suo complesso. Le une attraverso rappresentanze territoriali elettive chiamate ad esprimere interessi cui la Costituzione accorda particolare tutela in un sistema di garanzie (articoli 127 della Costituzione, 33 dello Statuto della Sardegna, 49 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, 3 dello Statuto della Valle d'Aosta, 29 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, 25 dello Statuto della Sicilia), che non soltanto riguarda i conflitti di competenza sul piano della legittimità, ma i contrasti di interessi con lo Stato e con altre regioni sul piano di una valutazione di merito, la cui soluzione è affidata, in una superiore visione di sintesi degli interessi nazionali, al Parlamento (articolo 127, ultimo comma della Costituzione); le altre quali strumenti di espressione e tutela del diritto di « effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » (articolo 3, secondo comma della Costituzione).

Le une e le altre si pongono, perciò, come validi strumenti di riequilibrio: contro le concentrazioni territoriali di ricchezza e di potere economico (le regioni) e contro gli squilibri intercategoriali e settoriali (le organizzazioni sindacali). Alle une ed alle altre, non può, in conseguenza, essere riservata una partecipazione alla formazione del programma che si limiti alla mera consultazione e per di più inserita nella fase di elaborazione del medesimo sulla base del documento programmatico già approvato dal Parlamento e cioè « nell'ambito degli obiettivi e delle ipotesi di sviluppo in esso indicati ». Alle regioni ed alle organizzazioni sindacali deve, invece, essere assicurata una partecipazione sia di proposte, sia di osservazioni, sia di concorso alle decisioni finali nella fase di maggiore interesse, quale è quella in cui si formulano obiettivi ed ipotesi di sviluppo in ordine ai quali il Parlamento è chiamato ad esercitare opzioni che diventano poi le linee direttrici del programma economico.

Né certo tutto si può ridurre a mere consultazioni di fatto fuori dalle sedi costituzionali competenti, cioè trasferendo sul piano di trattative e di compromessi, specie in vista della cosiddetta ed inaccettabile programmazione per progetti che, appunto a ciò si presterebbe più che mai, quel che dovrebbe essere frutto di decisioni consapevoli ed obiettive, senza l'ipoteca di precostituiti interessi;

c) il documento programmatico, nel sistema delle proposte in atto, non contiene ipotesi ed obiettivi alternativi dello sviluppo eco-

nomico su cui debbano esprimersi regioni ed organizzazioni sindacali ed economiche ai fini delle definitive opzioni da esercitarsi dal Parlamento. Esso, cioè, perviene al Parlamento in una formulazione che prospetta soluzioni in senso unidirezionale ed unilaterale (con la pesante ipoteca di precostituiti condizionamenti politici frutto di compromessi altrove raggiunti), senza offrire in concreto effettive e consapevoli possibilità di scelta sulla scorta di documentate ipotesi alternative. Ed invece si esige che le opzioni ai fini della formazione del documento preliminare e del programma, siano frutto di ampio dibattito in Parlamento che possa giovarsi dell'approfondita conoscenza delle documentazioni necessarie per scegliere, fra le soluzioni proposte o possibili, quelle più adatte;

d) la partecipazione del Consiglio nazionale della economia e del lavoro deve essere, poi, regolata in modo da consentire al medesimo di esprimere una valutazione complessiva che abbia riguardo alle proposte ed osservazioni delle regioni e delle organizzazioni sindacali ed economiche;

e) il programma, se si vuole che esso raggiunga i suoi obiettivi, deve vincolare le amministrazioni statali, gli enti territoriali e gli enti pubblici che svolgono attività economiche e finanziarie ad adottare ed attuare le conseguenti politiche di piano.

Nella legge 26 giugno 1965, n. 717 (articolo 1, ultimo comma), si è espressamente sancito che i « piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione ».

Nel disegno di legge sulla programmazione, ancora all'esame del Senato, le uniche amministrazioni pubbliche, alle quali si fa carico di uniformarsi alle direttive del programma sono quelle regionali. Ed anzi traspare da tutto il sistema una costante preoccupazione, per una malintesa salvaguardia delle competenze e delle autonomie delle singole amministrazioni statali e degli enti che ne sono vigilati, di evitare che dal programma scaturiscano, nei loro confronti, precisi vincoli. Basti pensare alla ripetuta prescrizione (articolo 5, secondo e terzo comma ed articolo 7 del disegno di legge) di una intesa del ministro per il bilancio e per la programmazione economica con i ministri interessati ai fini della richiesta, alle società a partecipazione statale ed agli enti pubblici, di informazioni sui relativi programmi di attività, per una approfondita disamina dei medesimi.

Né certo può bastare far ricorso alle scarse norme contenute nella legge istitutiva del Ministero per il bilancio e la programmazione economica, dato che queste, nella sostanza, non consentono al ministro che una mera formulazione di parere (non espressamente definito vincolante) sui disegni di legge e sugli atti aventi forza di legge rilevanti ai fini del programma economico nazionale ed una verifica (della quale non sono previsti conseguenziali effetti) della rispondenza dei piani esecutivi dei vari Ministeri (e non anche degli enti pubblici territorali ed istituzionali) alle direttive del programma.

Appare perciò necessario sancire, con apposita norma, che il programma economico nazionale vincola le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici operanti nei settori economico e finanziario alla adozione dei provvedimenti necessari alla attuazione delle conseguenti politiche di piano.

Ma una tale statuizione finirebbe con il restare in concreto priva di effetti, ove non si prevedano e non si regolino poteri di coordinamento e di controllo idonei ad assicurare che l'attività delle varie amministrazioni e degli enti pubblici sia conforme agli indirizzi segnati dal programma. Al riguardo, non può certo prescindersi dal disposto dell'articolo 95 della Costituzione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri un potere, non delegabile, di direzione della politica generale di governo, di mantenimento dell'unità dello indirizzo politico ed amministrativo, di promozione e di coordinamento delle attività dei ministri. Così che i controlli ed i conseguenti poteri per assicurare puntuale ed esatta attuazione del programma economico vanno attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che li eserciterà, secondo i casi, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e su delibera del Consiglio dei ministri;

f) al controllo in sede di esercizio del potere esecutivo non può non fare riscontro, in sede politica, il controllo del Parlamento.

Anche su tale punto il disegno di legge si limita a prescrivere l'invio, entro termini determinati, di una numerosa serie di relazioni autonomamente predisposte dai vari ministri. La complessa mole di elementi che in tal senso sono portati a conoscenza del Parlamento, esigerebbe, al fine di un penetrante e pieno controllo, una approfondita istruttoria che consenta, attraverso il coordinamento

dei dati, gli opportuni raffronti, le indispensabili rielaborazioni e valutazioni, una sintetica visione globale da porre a base di un consapevole giudizio.

Ma il Parlamento manca di strumenti all'uopo idonei.

Per altro, le relazioni, pur così numerose, non consentono, come invece appare necessario, una effettiva valutazione dell'aderenza dell'azione dell'esecutivo e degli enti pubblici agli obbiettivi del programma, né un effettivo controllo del ritmo di attuazione delle leggi e dei piani, né una stima degli effetti relativi sia in rapporto alla utilità generale, sia alla distribuzione territoriale, sia al grado di rispondenza alle previste finalità.

Occorre, pertanto, che il disegno di legge sulle procedure per la programmazione contenga al riguardo la necessaria normativa, sia per una informazione del Parlamento più compiuta e meno slegata, che offra, cioè, la possibilità di una visione organica e più approfondita, sia per regolare il modo ed i tempi del controllo parlamentare, sia per creare e regolare i mezzi di indagine e di valutazione all'uopo strumentalmente necessari.

3. — Come è noto, il processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione della spesa pubblica si svolge in atto secondo fasi successive, che non appaiono fra di loro organicamente e ragionevolmente collegate:

la elaborazione del programma economico nazionale, nel quale vengono definite le grandi scelte della politica economica e dell'azione pubblica;

la scelta delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa e la formazione di provvedimenti legislativi di autorizzazione delle conseguenti spese;

la elaborazione del bilancio di previsione con la correlativa determinazione delle somme occorrenti per ciascun anno finanziario;

lo svolgimento dell'azione amministrativa e la conseguente esecuzione della spesa.

La correlazione fra il processo di programmazione economica e quello di formazione del bilancio dello Stato incontra difficoltà, già emerse nel corso del primo programma economico, che possono ricollegarsi:

a) alle non adeguate partecipazioni degli organi preposti alla formazione del bilancio e al processo di formazione del programma economico;

b) ai modi di impostazione del programma economico nazionale, nel quale i dati relativi al bilancio dello Stato sono esposti in un aggregato compreso negli elementi del conto consolidato della pubblica amministrazione, senza cioè distinguere la gestione finanziaria dello Stato da quella degli enti e gestioni che concorrono a formare il suddetto conto consolidato (principalmente enti territoriali e previdenziali);

c) alla elaborazione del bilancio dello Stato per periodi annuali, mentre il programma economico nazionale considera gli elementi della finanza pubblica sulla base di dati globali riferiti all'intero quinquennio abbracciato dal programma economico;

d) alla impostazione del bilancio dello Stato in termini di operazioni di competenza (accertamenti e impegni), mentre il programma economico nazionale indica le operazioni della finanza pubblica in termini di movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), in analogia ai principi universalmente adottati nella contabilità nazionale sulla base dei quali sono formulati i dati relativi al programma nazionale.

Ora la programmazione economica generale pone l'esigenza di nuovi metodi nel processo di formazione del bilancio dello Stato: uno di essi, potrebbe, ad esempio, essere il sistema di « programmazione di bilancio », che viene già attuato e sperimentato in vari paesi con risultati che, ad una prima valutazione, possono dirsi positivi e di cui le prime applicazioni hanno avuto luogo negli Stati Uniti d'America, con la denominazione di *Planning Programming Budgeting System* (PPBS).

Per altro anche nell'ambito della CEE sono stati avviati studi sulla possibilità e sulla utilità di introduzione di queste nuove tecniche nei bilanci dei sei paesi, e fra l'altro, dell'inserimento del bilancio annuale nel quadro di una programmazione finanziaria pluriennale.

Le tecniche studiate, che prevedono la impostazione del bilancio per programmi, al fine di un collegamento diretto tra la programmazione (sia a livello nazionale, sia riferita ai singoli settori dell'amministrazione) e il processo di formazione del bilancio annuale, consentono, attraverso l'adozione di metodi analitico-matematici, la scelta nelle fasi della decisione della pubblica spesa, tra soluzioni alternative che siano tutte in astratto idonee a raggiungere l'obiettivo prestabilito. Si tratterebbe di adottare un nuovo sistema, il quale, pur non postulando necessariamente l'abbandono dell'attuale specificazione delle spese in relazione agli oggetti, che persegue irrinunciabili finalità di controllo, consentirebbe di

commisurare gli stanziamenti ai programmi da realizzare, così che il bilancio tradizionale si trasformerebbe in « bilancio per programmi ».

Il rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975 (cosiddetto *progetto '80*) prevede l'adozione di alcune iniziative tendenti a rendere sempre più stretti e reali i legami fra programma economico e bilancio dello Stato, tra le quali la formulazione di un bilancio previsionale quinquennale da inserire nel programma economico nazionale. Elaborazioni sono in atto, presso la Ragioneria generale dello Stato, di alcuni modelli econometrici sperimentali che permetteranno di verificare la compatibilità delle varie soluzioni in materia di spesa pubblica con gli elementi indicati nel programma economico nazionale.

Quanto al noto problema dell'adozione di un bilancio di competenza o di cassa, numerose argomentazioni vengono portate a sostegno dell'uno o dell'altro sistema.

Si adducono a favore del primo sistema, una più efficace funzione di controllo preventivo, una maggiore efficacia limitativa della spesa, una migliore aderenza della rilevazione contabile alla fase amministrativa della gestione; ed a favore del secondo, la semplificazione delle scritture contabili e del rendimento dei conti, la quasi totale eliminazione della gestione dei residui, la maggiore correlazione dell'effettivo andamento della gestione del bilancio alle autorizzazioni legislative, la più sollecita rispondenza delle operazioni di bilancio alle determinazioni della politica finanziaria, la possibilità di stabilire preventivamente l'entità dell'indebitamento complessivo netto dello Stato, cioè la misura reale del ricorso al mercato finanziario e monetario.

Ma le argomentazioni addotte si prestano a rilievi che ne riducono in maggiore o minore misura il peso. Così, ad esempio, mentre va rilevato che non sempre il bilancio di competenza ha assolto alla cosiddetta funzione limitatrice « a monte » del processo di esecuzione della spesa pubblica (funzione che appare, fra l'altro, il frutto di una prassi nata dalla discrezionalità non controllata assuntasi dal potere esecutivo di ritardare l'esecuzione di spese autorizzate dal Parlamento, piuttosto che una caratteristica propria del bilancio di competenza), d'altra parte, è da osservare che il bilancio di cassa, se elimina quasi del tutto la gestione dei residui, non modifica minimamente le cause che li determinano, correggendo in sostanza soltanto la manifestazione esteriore del fenomeno patologico della eccessiva lunghezza dei tempi tecnici di esecuzione della spesa pubblica.

In realtà l'accento va posto, essenzialmente, sulla necessità di assicurare un costante collegamento tra il bilancio finanziario dello Stato e il programma economico nazionale; ed a tal fine, poiché gli elementi per la formazione di questo sono tratti da elaborazioni econometriche dei dati della contabilità nazionale, nella quale i conti della pubblica amministrazione sono inseriti sulla base dei movimenti di cassa, appare indispensabile disporre, in fase preventiva, oltre che di gestione e consuntiva, dei dati del bilancio dello Stato riferiti alle operazioni di cassa. Si tratterebbe di adottare una forma mista di bilancio, nel quale, analogamente a quel che viene praticato nel bilancio federale degli Stati Uniti d'America, le previsioni, oltre che in termini di accertamenti e impegni (fase della competenza), vengono esposte in bilancio anche in termini di riscossioni e pagamenti (fase della cassa).

Una soluzione alternativa potrebbe essere costituita dall'adozione di quelle forme miste di stanziamenti sia di competenza sia di cassa, ampiamente sperimentate in Europa quali le *autorisations de programme* ed i *crédits de payement* del bilancio francese, nonché i *credits d'engagement* ed i *credits de payement* del bilancio belga.

Resta il problema della omogeneizzazione e della sintesi dei numerosi documenti che esprimono, sotto varii riflessi e nei diversi aspetti, la situazione economico-finanziaria del paese, in modo che sia facile cogliere i collegamenti tra indirizzi programmatici ed azione concreta. Ed il bilancio potrebbe rispecchiare tale sintesi ponendosi come un documento cerniera tra i documenti della programmazione ed i documenti contabili delle singole amministrazioni, consentendo una unitaria visione delle realizzazioni effettive nel quadro delle prefissate impostazioni programmatiche, e del grado di rispondenza dei mezzi ai fini proposti.

In ogni caso il Parlamento, ai fini dell'espressione del suo giudizio e del suo voto sugli stanziamenti di competenza, dovrebbe essere informato anche delle previsioni di cassa, per pagamenti in conto competenza ed in conto residui. A tal fine si potrebbe, intanto, anticipare, esponendolo per un intero anno ed opportunamente integrandolo, il preventivo di cassa che attualmente viene elaborato dalla Direzione generale del tesoro sulla base degli elementi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.

4. — Ma la consecuzione di un grado soddisfacente di efficienza dell'amministrazione statale postula, oltre la riforma della pubblica amministrazione, di cui oltre si dirà, una radicale revisione delle norme della legge e del regolamento della contabilità generale dello Stato per la quale, nonostante i numerosi progetti di riforma elaborati da parte di Commissioni e dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, non si è tuttora superata, per varie ragioni, la fase preliminare.

Fra i temi che richiedono un nuovo, più organico e razionale ordinamento, vanno sottolineati: le norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione; la normazione del ricorso all'indebitamento quale mezzo di copertura; la disciplina degli accantonamenti nei fondi globali; una nuova disciplina della ripartizione pluriennale delle spese in conto capitale collegata a quella dei « riporti », che preveda la possibilità di variare anno per anno la ripartizione degli stanziamenti, adeguandola alle effettive necessità di cassa richieste dall'attuazione dei programmi, e di ridurre, a fine esercizio, gli stanziamenti alle somme effettivamente impegnate, riportando le « economie » così realizzate in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo; la disciplina degli impegni per le spese ripartite, e dei cosiddetti « limiti di impegno » nonché dei pagamenti dei contributi e delle spese in annualità; l'abolizione – secondo i princìpi contenuti nell'articolo 100 della Costituzione – del controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti di impegno, conservando il riscontro preventivo sui pagamenti di modo che la Corte possa esercitare anche il riscontro postumo sugli impegni; l'abolizione del ricorso al parere del Consiglio di Stato, allorché il progetto di contratto sia conforme a capitolati d'oneri già approvati dal Consiglio stesso o quando esistano presso le amministrazioni altri corpi consultivi nei quali sia rappresentato il Consiglio di Stato.

5. — I sistemi di controllo della spesa, in quanto fondati sulla delimitazione qualitativa e quantitativa della medesima e sull'accertamento della sua regolarità formale e sostanziale, se non possono essere eliminati, sono tuttavia suscettibili ad un tempo di snellimento e di potenziamento, in modo da renderli solleciti ed efficaci.

Una maggiore e più personale responsabilizzazione dei funzionari, la delega di potestà che ancora oggi confluiscono, anche per questioni di trascurabile rilevanza, al vertice dell'autorità politica di ciascuna amministrazione, congiuntamente ad una maggiore severità nei casi di irregolarità od abusi, potranno realizzare l'indispensabile semplificazione ed il necessario potenziamento dei controlli.

Occorre che coloro i quali esercitano funzioni burocratiche con delega di poteri o presiedono ad organi amministrativi, con maggiore o minor grado di autonomia, adottino le decisioni che siano loro demandate con piena consapevolezza che le responsabilità che si assumono e di cui saranno chiamati a dar conto in sede di controllo successivo non hanno alcuna copertura derivante dalla complessità e varietà di controlli e visti preventivi.

D'altro canto, nel concetto di potenziamento deve includersi l'estensione delle forme del controllo, per comprendervi quei tipi di controlli di efficacia e di efficienza che rappresentano l'aspetto conclusivo del sistema di programmazione di bilancio. La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi impiegati ai fini da raggiungere (efficienza) e la misura in cui l'azione amministrativa soddisfa le esigenze per le quali è stata intrapresa (efficacia) possono realizzarsi attraverso l'introduzione di autonome rilevazioni dei costi e dei rendimenti o risultati dell'azione amministrativa. Le funzioni della Ragioneria generale dello Stato andrebbero, in conseguenza, trasformate e riordinate in modo che attraverso il loro svolgimento diventi possibile sia il controllo anzidetto, sia quelli: sulla conformità delle attività della pubblica amministrazione agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai programmi economici; sui costi della pubblica amministrazione; sul rendimento dei servizi pubblici; sul ritmo di attuazione delle leggi e sugli effetti relativi.

Appare necessario inoltre: unificare tutti i controlli sull'attività della pubblica amministrazione, sia se svolta direttamente, sia attraverso deleghe di funzioni od organismi con autonomia amministrativa; uniformare le procedure attraverso cui il controllo si esercita; demandare il controllo ad un unico organo opportunamente e variamente decentrato.

Le funzioni della Corte dei conti andrebbero estese e riorganizzate e decentrate ed andrebbe accentuato il carattere della medesima di organo ausiliario del Parlamento. Si dovrebbero eliminare nelle funzioni di controllo (in ispecie fra la Ragioneria generale e la Corte dei conti) duplicazioni, sovrapposizioni di competenza, inutili interferenze.

VI.

L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI.

1. — L'attuazione delle regioni rende oramai necessaria una rivalutazione dell'aspetto attuale delle strutture fondamentali dello Stato.

A cominciare dal Parlamento, sembra ormai indifferibile una radicale riforma degli ordinamenti interni delle due Assemblee, in modo da prevedere l'adozione, in via normale, dei procedimenti di legiferazione abbreviata consentiti dalla Costituzione, riservando alle riunioni plenarie soltanto, o comunque in linea prevalente, le decisioni di rilievo politico generale (politica internazionale; indirizzo politico generale dello Stato; approvazione dei programmi economici, dei bilanci e dei rendiconti; deliberazione dei principi e delle direttive di massima per le leggi fondamentali; deliberazioni sulle leggi di cui sia chiesta, nel concorso di condizioni da fissarsi nei regolamenti, la discussione o la votazione finale in aula). L'organizzazione dei lavori del Parlamento andrebbe strutturata in modo da consentire al medesimo, come si disse all'inizio, l'esercizio del controllo più documentato e perciò più consapevole, approfondito ed ampio sull'attività dello Stato nel suo complesso (bilancio e rendiconto; andamento delle attività delle amministrazioni in rapporto all'attuazione degli obbiettivi fissati dal programma economico nazionale; indebitamento generale diretto ed indiretto dello Stato e di tutti gli enti pubblici; analisi dei costi interni della pubblica amministrazione e del rendimento dei servizi pubblici; controllo del ritmo di attuazione delle leggi e stima degli effetti relativi, sia in rapporto all'utilità generale, sia alla distribuzione territoriale, sia al grado di rispondenza alle loro finalità). A tal fine il controllo deve svolgersi in forma tempestiva, globale ed organica, comprendente tutti gli aspetti della spesa pubblica, effettuata sia attraverso l'apparato statale in senso stretto, sia attraverso tutte le altre forme di erogazioni pubbliche che, nel vario e molteplice atteggiarsi dell'azione, diretta od indiretta, dello Stato, sono previste o comunque praticate.

Tale controllo, perché sia tempestivo deve aver luogo in epoca opportunamente predeterminata e presuppone la omogeneizzazione delle impostazioni di bilancio sia per lo Stato sia per gli enti pubblici e le gestioni pubbliche in generale, in modo che i dati relativi possano offrire facile comparabilità ed utilizzabilità anche ai fini della formazione del bilancio economico nazionale. Il Parlamento in tal modo potrà assolvere, come per altro gli è demandato nel sistema della Carta costituzionale, una reale funzione di indirizzo della politica generale dello Stato attraverso una ricognizione ed una selezione degli impegni reali o virtuali a carico di esso e dare un giudizio sulla congruità dei tempi previsti o comunque necessari per assolvere a tali impegni; potrà individuare le disponibilità effettive su cui possa contarsi, nel rispetto sostanziale e non soltanto formale dell'articolo 81 della Costituzione per la copertura di nuove o maggiori spese; potrà, in conseguenza, trarre, attraverso l'acquisizione, lo studio e l'analisi critica dei dati e delle documentazioni necessari, le valutazioni conseguenti e formulare indirizzi, che traggano fondamento dalla obiettiva conoscenza dei problemi, per la impostazione dei bilanci, per le eventuali revisioni dei programmi economici, in modo da assicurare: unità decisionale di vertice nel rispetto delle libertà e delle autonomie costituzionalmente garantite ai vari livelli; equilibrata composizione della differenziata gamma di interessi che le comunità regionali, provinciali e comunali sono chiamate ad esprimere e a tutelare; partecipazione democratica e differenziata negli organi decisionali della politica di sviluppo.

Andrebbero, poi, affrontati e risolti i problemi relativi all'esigenza di coordinamento dell'attività amministrativa ed esecutiva dello Stato con quella delle autonomie amministrative nella loro diversa articolazione e nella varietà degli enti attraverso cui si esprimono, in modo da assicurare il rispetto dell'indirizzo generale amministrativo dello Stato. Inoltre andrebbe regolato il decentramento delle attività dello Stato, anche per le materie che non vengono demandate alle regioni, in modo che si consegua la massima possibile responsabilizzazione degli organi burocratici e di quelli amministrativi.

2. — La istituzione delle regioni a statuto ordinario, per altro, costituisce, nel processo di evoluzione storico-politica del nostro paese, una fase decisiva ed irreversibile, la quale segna l'inizio di una radicale e profonda trasformazione dello Stato attraverso la creazione di un moderno e democratico sistema di partecipazione decisionale di tutte le componenti della comunità nazionale, così in senso sociale che territoriale, e per ciò stesso di composi-

zione istituzionalizzata degli interessi contrapposti. Ma perché l'attuazione dell'ordinamento regionale, abbia, da un canto, effettiva rispondenza al sistema delle norme costituzionali e sia, dall'altro, concreto strumento di soluzione almeno di una parte dei problemi posti dall'esigenza di una nuova struttura dello Stato, occorre che essa si ispiri al principio che è quest'ultimo che deve adeguare il proprio assetto a quelli delle autonomie regionali e non viceversa, abbandonando incertezze, riserve, ingiustificate e talvolta irrazionali limitazioni. Attraverso le loro funzioni (legislativa, di rappresentanza politica, di organo di decentramento) le regioni devono concorrere: da un canto a determinare (in particolare partecipando, in sede decisionale, alle scelte della programmazione economica) che la politica generale dello Stato abbia come obiettivo primario e fondamentale la consecuzione dell'equilibrato sviluppo; dall'altro canto, a rendere più snello il lavoro del Parlamento nazionale, alla competenza del quale, salvo che per i principii generali saranno sottratte le materie in cui ad esse è demandata la competenza legislativa. Inoltre, quali organi decentrati dello Stato le regioni devono costituire lo strumento fondamentale di riforma delle strutture del medesimo, così che l'azione di esso si concreti nelle funzioni di indirizzo, di alta direzione, di superiore controllo e di coordinamento generale, mentre le conseguenti decisioni amministrative e le correlative corresponsabilità esecutive devono restare demandate alla competenza delle regioni.

Per questo, però, occorre che le regioni siano considerate, come sono nel sistema della Costituzione, quali organi dello Stato, e non come in atto appare, attraverso inadatti strumenti di attuazione, come organismi ad esso estranei, dai quali il medesimo debba difendersi, piuttosto che avvalersene come strumento esecutivo per l'attuazione delle sue finalità istituzionali.

L'attuazione dell'ordinamento regionale ed il più ampio decentramento amministrativo consentiranno, in tal modo, la soluzione di una parte dei problemi relativi all'abbreviazione del divario tra i tempi di formulazione dei programmi politici e quelli della formulazione degli strumenti legislativi per attuarli, nonché fra quelli della formazione delle decisioni della pubblica amministrazione e quelli della relativa esecuzione.

3. — Nel corso dell'esame, compiuto dalla Commissione, sono stati presentati e respinti a maggioranza, un gruppo di emendamenti, proposti rispettivamente dai deputati De Laurentiis, Gastone ed altri, intesi ad istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, appositi fondi speciali destinati all'attuazione di programmi pluriennali di intervento, al fine di operare una « regionalizzazione » delle spese pubbliche. Secondo l'illustrazione svolta in Commissione dai presentatori di detti emendamenti, le dotazioni dei nuovi fondi speciali dovrebbero risultare dal trasferimento, dagli attuali elenchi 5 e 6 allegati al bilancio Tesoro, di tutte quelle voci riguardanti provvedimenti legislativi in corso concernenti materie in cui le amministrazioni centrali hanno dimostrato una assoluta incapacità di dar luogo alle spese autorizzate da leggi sostanziali; dovrebbero, altresì, risultare dallo stralcio, dai rispettivi stati di previsione, degli stanziamenti di capitoli relativi a spese in materie di competenza primaria delle regioni ovvero in materie delegabili alle regioni.

La Commissione ha ritenuto che il problema del finanziamento degli oneri derivanti alle regioni dall'esercizio della potestà loro demandata per le materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, non potesse essere risolto nei termini proposti dagli emendamenti anzidetti e meritasse un serio approfondimento in senso giuridico ed in senso tecnico-finanziario.

Come è noto, la materia è, in atto, regolata, oltre che dagli articoli da 1 a 7 della legge 16 maggio 1970, n. 28, che attribuiscono alle regioni taluni tributi propri, dagli articoli 8, 18 e 19 della detta legge che si riferiscono al finanziamento degli oneri derivanti per le regioni dall'esercizio delle attribuzioni ad esse demandate.

Dal sistema della legge, ed in particolare dagli articoli citati, risulta chiaramente che al fabbisogno finanziario derivante dallo adempimento da parte delle regioni delle loro funzioni istituzionali, non va provveduto soltanto nei limiti della riduzione o della soppressione degli stanziamenti, inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, e delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni medesime (articolo 18), ma, altresì, con riferimento alle effettive esigenze (articolo 19), e salvo il finanziamento, a carico dello Stato, dei piani di sviluppo regionale (articolo 9). I rapporti stato-regionali, pertanto, vanno visti in una prospettiva dinamica di espansione dell'azione dello Stato e delle regioni

ed in una organica ed unitaria visione dei problemi di sviluppo sociale ed economico dei quali la realtà obiettiva, nel suo continuo evolversi, reclamerà concrete ed adeguate soluzioni.

In questa fase preliminare di attuazione appare, pertanto, opportuno procedere con cautelosa prudenza per non compromettere con decisioni affrettate gli interessi delle regioni. In atto sono in corso i processi formativi degli statuti regionali, ai quali il Parlamento dovrà dedicare un approfondito esame ai fini della loro approvazione: da tale esame la regione risulterà meglio definita nei suoi compiti istituzionali, nella sua organizzazione amministrativa e, in complesso, nella sua posizione nella struttura costituzionale dello Stato. Per altro, sono tuttora in via di elaborazione le norme sulla formazione dei bilanci delle regioni.

Il problema d'una riforma del bilancio dello Stato, anche in vista dell'attuazione delle regioni, rimane però aperto e la relativa soluzione si appalesa urgente. Numerose questioni sulla costituzionalità dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 28, già emerse in sede di discussione della medesima, sono state sollevate, con riflessi giudiziari dinanzi la Corte costituzionale; così che non è da attendersi che l'esercizio effettivo delle attribuzioni demandate alle regioni si attardi come le dette disposizioni prevedono.

In realtà non sembra possano considerarsi conformi alle norme della Costituzione le disposizioni della legge citata che subordinano l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, prevista dall'articolo 117, alla emanazione di leggi che stabiliscano principî fondamentali cui la legislazione regionale debba, nelle singole materie, uniformarsi. L'articolo 117 della Costituzione non sembra in realtà che postuli l'emanazione d'apposite leggi che fissino principî fondamentali entro i limiti dei quali la regione possa legiferare: a parte la difficoltà di individuazione e specificazione, in una legge, di tali principî, la norma costituzionale non sembra possa essere rettamente intesa se non nel senso che voglia riferirsi ai principî risultanti dal sistema della legislazione vigente del cui rispetto è giudice e tutrice, nel sistema della nostra Costituzione, la Corte costituzionale.

Altrettanto dubbia appare la costituzionalità della disposizione che subordina alla emanazione dei decreti di passaggio delle funzioni alle regioni l'esercizio della potestà legislativa da parte delle medesime. L'articolo 117 della Costituzione è direttamente attributivo alle regioni della potestà legislativa per le materie in esso indicate; mentre la disposizione VIII delle norme transitorie si riferisce solo al regolamento del passaggio di funzioni statali attribuite alle regioni, per ogni ramo della pubblica amministrazione; di « funzioni, cioè, (come ha ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 136 del 15 luglio 1969), che, per lo stesso significato delle parole usate, non possono essere di potere legislativo ».

Del pari non sembra conforme al sistema della Costituzione la norma contenuta nella lettera *a*) dell'articolo 17, in quanto riserva allo Stato una non meglio precisata « funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ».

Alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato sovrintende, nelle singole regioni, il commissario dello Stato previsto dall'articolo 124 della Costituzione, che provvede al coordinamento delle dette funzioni con quelle esercitate dalla regione. La materia era dunque regolata da apposita norma costituzionale, così che la citata disposizione, in quanto intende riconfermare il contenuto di quella, si rivela superflua e non aggiunge certo chiarezza alla disciplina esistente, in quanto voglia stabilire limiti ulteriori alla potestà amministrativa delle regioni, vìola la Costituzione.

In tema di ordinamenti regionali, le regioni a statuto speciale hanno, poi, sollevato questioni di costituzionalità delle norme del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 e di quello 26 ottobre 1970, n. 745, che assegnano interamente allo Stato il maggior gettito che sarà riscosso nei rispettivi territori. Si è osservato, in particolare per la Sicilia, che le norme di attuazione dello statuto di tale regione (decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074) prevedono che siano riservate allo Stato le « nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime », mentre nella specie non si tratta di nuove entrate tributarie, ma di mera maggiorazione di aliquote di imposte esistenti, né di finalità particolari sibbene generali dello Stato.

VII.

Il problema dei residui passivi.

La Commissione ha sottolineato, in forma unanime, che il problema del volume, sempre più consistente, dei residui passivi, deve oramai improrogabilmente essere affrontato con decisa e chiara volontà politica. Va rilevato che, nell'attuale situazione, i preventivi di spesa impegnano soltanto formalmente le risorse del paese, così che il Parlamento, anche per tali ragioni, si trova nell'impossibilità di valutare la compatibilità con la situazione reale degli impegni di spesa, che, di volta in volta, vengono sottoposti al suo esame.

I residui passivi al 31 dicembre 1969 ammontavano a ben 6.970,1 miliardi, di cui 1.817 costituivano quelli dipendenti dall'applicazione dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

La Commissione ha espresso il proposito di ritornare sull'argomento allorché sarà presentato al Parlamento il « libro bianco » sulla spesa pubblica, mentre ha considerato che assai utile potrà manifestarsi l'opera della Commissione mista tra i Ministeri del tesoro e del bilancio per provvedere, a scadenza periodica, ad informare il Parlamento dello stato d'avanzamento della pubblica spesa e delle previsioni circa la sua evoluzione.

Il problema è naturalmente connesso, come si è già rilevato, ad una serie complessa di fattori fra i quali:

a) l'aumento dei compiti affidati all'amministrazione statale, cui non ha fatto riscontro una razionalizzazione delle procedure tecniche, amministrative e di controllo che precedono l'effettiva erogazione della spesa, con conseguente eccessiva lentezza degli organi statali all'uopo competenti;

b) le complesse procedure previste espressamente dalle leggi di taluni piani di spesa pluriennali (ad esempio, l'edilizia scolastica);

c) il fatto che le autorizzazioni di spesa contenute nei provvedimenti particolari approvati dal Parlamento non vengono commisurate, in ciascun esercizio, alla loro prevedibile concreta attuazione;

d) la maggiore importanza assunta negli anni '60 dalle spese a più lenta liquidazione previste dai piani di investimento pluriennali;

e) il ritmo dei lavori parlamentari: le note di variazione ai bilanci (tra l'altro, presentate in ritardo dall'amministrazione) sono approvate molto tempo dopo la scadenza dell'esercizio cui si riferiscono.

La materia è tutta, da tempo, allo studio, per radicali riforme, ma non si può dire che si sia prossimi a conclusioni concrete e soddisfacenti. Intanto un acceleramento nel ritmo della pubblica spesa potrebbe essere auspicato, soprattutto in vista di interventi indifferibili rispetto ai quali la inadeguatezza del funzionamento della pubblica amministrazione appare più che mai evidente, attraverso le imprese a partecipazione statale, che costituiscono strumenti immediatamente operativi a disposizione dello Stato e che dispongono di un cospicuo patrimonio di capacità tecniche, organizzative e direttive. Nell'ambito di tali imprese, e con esclusiva partecipazione pubblica, potrebbero venire istituiti appositi organismi (agenzie o comunque vogliano denominarsi) con compiti specifici per determinati settori di intervento, con una organizzazione agile ed efficiente e con funzioni estese a tutti gli aspetti dei problemi da risolvere, cioè tali da accentrare competenze disperse oggi tra vari settori di competenza.

Per adempiere a questi compiti, che implicano notevoli investimenti di capitale, è, però, necessario che le imprese pubbliche abbiano una struttura finanziaria particolarmente solida ed, in particolare, che non siano gravate da un indebitamento eccessivo che ne comprometterebbe l'elasticità di gestione; cioè si esige, come si è detto dianzi, un migliore equilibrio tra autofinanziamento, capitale di rischio e indebitamento.

Ma è certo che, disponendo di imprese pubbliche efficienti e dotate di un soddisfacente equilibrio finanziario, è possibile affrontare operativamente problemi gravissimi ed urgenti quali l'inquinamento e le necessarie apparecchiature di depurazione; la razionalizzazione del sistema infrastrutturale, con particolare riguardo ai porti, specie petroliferi, ed agli oleodotti in connessione con l'intero sistema di trasporto e raffinazione, agli aeroporti, al ponte sullo stretto di Messina.

Un collegamento potrebbe essere stabilito per la ricerca scientifica tra le imprese a partecipazione statale e gli organismi universitari, ed analogamente potrebbe operarsi per le progettazioni pubbliche che potrebbero essere affidate anche ad organismi universitari; in tal modo questi sarebbero più direttamente a contatto con le esigenze concrete e potrebbero mobilitare, a fini di immediata utilità per il paese, il loro patrimonio di conoscenze scientifiche e tecniche.

Anche il problema del fabbisogno di acqua per usi civili ed industriali - particolarmente sentito nel Mezzogiorno - potrebbe essere affrontato e risolto con i metodi sopra delineati: attraverso le imprese pubbliche e con il contributo scientifico degli istituti universitari si potrebbero definire le migliori forme di utilizzazione dell'acqua a fini multipli, nel che va ravvisato lo strumento più efficace per sopperire alle carenze nelle disponibilità a fronte dei crescenti fabbisogni. Anche la realizzazione di centrali di dissalazione può essere presa in considerazione in questo contesto.

VIII.

Il rilancio della politica per il Mezzogiorno.

Nella sua esposizione durante i lavori della Commissione, il ministro del tesoro, ha delineato le direttive cui si informa il disegno di legge del Governo, in via di definizione, concernente nuove norme integratrici o modificative del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno.

Fra di esse vanno sottolineate:

a) la revisione degli strumenti organizzativi a livello politico e amministrativo, da cui conseguono la soppressione del Comitato dei ministri e l'estensione alle regioni a statuto ordinario delle norme regolatrici, in atto, dei rapporti con quelle a statuto speciale;

b) l'accentuazione della politica diretta ad indirizzare gli investimenti pubblici e privati, in senso accelerativo dell'industrializzazione delle regioni meridionali.

Ma il problema del Mezzogiorno, al di là degli strumenti organizzativi ed operativi, rimane quello di una reale, decisa e costante volontà politica che consideri in funzione della crescita sociale, civile ed economica del Mezzogiorno, la politica di sviluppo del paese.

Si tratta, cioè, di uniformare tutte le misure di politica economica e monetaria allo obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali, a tal fine subordinando alla realizzazione di congrui investimenti nel Mezzogiorno contribuzioni, garanzie, agevolazioni creditizie e fiscali, incentivazioni di qualsiasi specie richieste da grandi e medie aziende per altre zone del territorio dello Stato o per l'estero.

Si tratta altresì di impegnare le aziende a partecipazione statale in programmi aggiuntivi per il Mezzogiorno. Una analisi della situazione occupazionale nelle aziende a partecipazione statale nel Mezzogiorno pone in evidenza che le unità degli addetti sono passate dal 1953 al 1969 da 47.500 a 85.600. Gli aumenti più rilevanti si sono avuti nella siderurgia (da 8.003 a 17.700), nella meccanica (da 7.800 a 21.300), nei telefoni (da 500 a 11.600), nella chimica (da 200 a 5.100), nella energia elettrica e nucleare (da 7.000 a 9.200), negli idrocarburi (da 2.000 a 4.400), mentre riduzioni si sono avute nel settore comprendente attività varie (da 17.600 a 13.400) e nel settore tessile (da 5.500 a 4.900). Il rapporto del Mezzogiorno sull'Italia, risulta, per il 1968 del 23 per cento e per il 1969 del 25,5 per cento. La distribuzione regionale dell'occupazione, per il 1969, risulta in percentuale sull'Italia del 57,2 per cento per le regioni settentrionali, del 18,8 per cento per quelle centrali, del 24 per cento per quelle meridionali. Le punte occupazionali più basse sono segnate per l'Italia meridionale dalla Basilicata e dalla Calabria, con lo 0,8 per cento, dalla Sardegna con l'1,1 per cento, dagli Abruzzi e Molise con l'1,8 per cento; la punta più alta dalla Campania con l'11,1 per cento. Va per altro notato che nelle percentuali anzidette giuocano, per l'Italia settentrionale, nella maggiore misura, la siderurgia, la metallurgia e le attività connesse (con il 19,3 per cento e 41.700 unità addette), la meccanica (con il 25,9 per cento e 55.900 unità addette), i telefoni (con il 12,4 per cento e 26.800 unità addette); per l'Italia centrale la siderurgia, la metallurgia ed attività connesse (con il 21,2 per cento e 15.100 unità addette), ed i telefoni (con il 16,4 per cento e 11.700 unità addette), la meccanica (con l'11 per cento e 8.200 unità addette), il settore tessile (con l'8,9 per cento e 6.300 unità addette), la radiotelevisione (con l'8,7 per cento e 6.200 unità addette); per l'Italia meridionale la siderurgia, la metallurgia ed attività connesse (con il 19,5 per cento e 17.700 unità addette), la meccanica (con il 23,5 per cento e 21.300 unità addette), i telefoni (con il 12,8 per cento e 11.600 unità addette). Dal consuntivo degli investimenti delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno per l'anno 1969 e dalle previsioni per gli anni 1970 e 1971, è posto in luce che tali investimenti hanno costituito, nell'anno 1969, sul totale di quelli effettuati in Italia per la siderurgia, la metallurgia ed attività connesse, il 53 per cento, mentre si prevede che le percentuali nel 1970 e nel 1971 siano, rispettivamente, del 54,3 e del 61,1 per cento.

Gli incentivi in favore di grandi aziende di base esistenti nel Mezzogiorno andrebbero ridotti e limitati, ove queste non assumano concreti impegni di favorire il contestuale

sorgere di altre iniziative, in particolare quelle collaterali e di servizio e non trasferiscano nel Mezzogiorno i propri centri decisionali.

Le amministrazioni interessate dovrebbero provvedere a programmi settoriali d'intervento assicurando il rispetto effettivo della riserva al sud di una quota non inferiore al 40 per cento della spesa pubblica per investimenti. All'uopo potrebbe rivelarsi utile strumento di garanzia, la istituzione, di cui si è prospettata la possibilità, nel corso delle trattative per i programmi di sviluppo in Sicilia, recentemente intercorse con i massimi responsabili a livello governativo, di capitoli appositi, nel bilancio dello Stato per la quota anzidetta.

A tal proposito va rilevato che dall'inizio del funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno al 1969, la pubblica amministrazione ordinaria è intervenuta, per il Mezzogiorno, in percentuale sull'intero territorio nazionale per il 34,5 per cento, e per il centro-nord per il 65,5 per cento.

Tenendo conto degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno, le percentuali diventano, rispettivamente, nel complesso del 41,5 per cento e del 58,5 per cento.

IX.

Emendamenti proposti.

1. — Un notevolissimo numero di emendamenti è stato presentato dai deputati Cottone, Alpino e Serrentino. Tali emendamenti erano intesi a ridurre il totale generale della spesa di circa 170 miliardi di lire (da lire 14.013.557.680.307 a lire 13.843.328.680.307), attraverso la riduzione degli stanziamenti di numerosissimi capitoli di bilancio, tanto della parte corrente quanto della parte in conto capitale, dei singoli dicasteri. La Commissione ha ritenuto di non accoglierli ritenendoli non compatibili con l'impostazione generale del bilancio e, per altro, con le esigenze non comprimibili al cui soddisfacimento erano destinati quasi tutti i capitoli di bilancio dei quali si chiedevano modifiche.

2. — Altri due emendamenti, proposti dai deputati del gruppo comunista rispettivamente alla tabella 2 (Tesoro) e alla tabella 12 (Difesa) non sono stati accolti dalla Commissione.

Con il primo emendamento, a firma dei deputati Coccia ed altri, si proponeva di aumentare di 8 miliardi gli stanziamenti del fondo globale per il completamento e il rinnovamento sugli istituti di pena e contestualmente di ridurre di 8 miliardi lo stanziamento del capitolo destinato ad interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la banca stessa. Con il secondo emendamento, sottoscritto dai deputati Fasoli ed altri, si proponeva di decurtare di 94.400 milioni le spese di competenza del Ministero della difesa, attraverso la riduzione degli stanziamenti di 12 capitoli di bilancio di quel dicastero.

3. — La Commissione ha, invece, accolto due emendamenti, proposti dallo stesso relatore, ed intesi entrambi a rettificare e perfezionare la intitolazione rispettivamente del capitolo n. 1830 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 1123 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (emendamento quest'ultimo suggerito dalla Commissione giustizia nel parere trasmesso alla Commissione bilancio).

Il testo della nuova denominazione dei due capitoli di bilancio, che la Commissione sottopone all'attenzione e all'approvazione della Camera, è pertanto il seguente:

Capitolo 1830 (Tesoro). Funzionamento e manutenzione *delle biblioteche* – Acquisto di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni.

Capitolo 1123 (Giustizia). Impianto e funzionamento del servizio elettronico per le esigenze dell'amministrazione giudiziaria *e dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena* – Noleggio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per ricerche giuridiche.

Onorevoli colleghi, nelle considerazioni esposte è il parere della Commissione sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, del quale vi raccomando l'approvazione.

LA LOGGIA, *Relatore per la spesa.*

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
(*Stato di previsione dell'entrata*)	(*Stato di previsione dell'entrata*)
ART. 1.	ART. 1.
È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1971, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.	*Identico.*
(*Totale generale della spesa*)	(*Totale generale della spesa*)
ART. 2.	ART. 2.
È approvato in lire 14.013.557.680.307 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1971.	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)
ART. 3.	ART. 3.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4
È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 1.050 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1971.	*Identico.*

ART. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 275.607.570.000.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1971, è autorizzata in lire 8 miliardi e 494 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 57 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 20.070.000.000.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi

ART. 10.

Identico.

dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 4.000.000.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 70.000.000.000.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 12.000.000.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1971, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1970 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con

ART. 14.

Identico.

decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per rimborso degli oneri da questa sostenuti per l'esercizio delle linee a scarso traffico sono stabilite nell'importo di lire 44.010.000.000 iscritto al capitolo n. 2961 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 17.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.

ART. 18.

Per l'anno finanziario 1971 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni,

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche risultanti, anche in relazione alla definizione di partite pregresse concernenti adeguamenti tariffari, nell'importo complessivo di lire 52.027.896.120 sono poste a carico del Ministero del tesoro. Il relativo stanziamento è iscritto al capitolo n. 3220 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411. 3210, 3481, 3524, 3525, 3528 e 3529 e 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6033 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste, rispettivamente, dalle leggi 30 aprile 1969, n. 153, e 25 maggio 1970, n. 364.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di

ART. 21.

Identico.

debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

ART. 23.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 600 miliardi.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 13 miliardi 890 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 25.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 26.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 27.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 28.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 29.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*)

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, **per l'anno finanziario 1971, in conformità** delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, **per l'anno finanziario 1971, è stabilito** in 100.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze **per l'anno finanziario 1971, le variazioni** compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'inquadramento, nelle categorie del personale non di ruolo, delle unità comunque assunte o denominate con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione di detto Ministero.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario **1971, le disposizioni contenute nel** terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare **le spese per l'anno finanziario 1971 ai termini** del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

ART. 34.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)	(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)
ART. 35.	ART. 35.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).	*Identico.*
ART. 36.	ART. 36.
La spesa per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica e per le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 966, resta stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 700 milioni.	*Identico.*
(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)	(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*)
ART. 37.	ART. 37.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).	*Identico.*
ART. 38.	ART. 38.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.	*Identico.*
ART. 39.	ART. 39
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1971, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).	*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

ART. 40.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

ART. 41.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569 riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

ART. 43.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1971, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 44.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 375.000.000.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1971, in lire 158.000.000.

ART. 45.

Identico.

ART. 46.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

ART. 46.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*)

ART. 47.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1971, le seguenti assegnazioni:

lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 10.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico e archeologico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente,

ART. 49.

Identico.

assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti di istruzione tecnica e professionale e istituti e scuole di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

ART. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2771 e n. 2772 del medesimo stato di previsione, per gli oneri relativi all'attuazione dei decreti-legge nn. 366 e 370 del 19 giugno 1970.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 51.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

ART. 52.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, l'assegnazione straordinaria di lire 19 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 53.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 54.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1971, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 50.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1971, in lire 150.000.000.

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo n. 2591 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1971, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 22 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'eventuale rimanenza, dopo la suddetta ripartizione, sarà portata in aumento dello stanziamento del capitolo n. 2531 dello stesso stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 58.

Identico.

ART. 59.	ART. 59.
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1971, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.	*Identico.*
ART. 60.	ART. 60.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.	*Identico.*
ART. 61.	ART. 61.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1971, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.	*Identico.*

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 62.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

ART. 63.

È autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 56.081.600.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 56.006.600.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935,

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*)

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Identico.

n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

ART. 64.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 14.400.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607. per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 – integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 –; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 17.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

È stabilito, per l'anno finanziario 1971, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 810.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27

ART. 67.

Identico.

dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 300.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 68.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1971, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 5.765.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 500.000.000 destinate, per lire 250.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 125.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 650.000.000 destinate, per lire 325.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 4.250.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, e lire 4.100.000.000 destinate per lire 2.050.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 240.000.000:

ART. 68.

Identico.

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 450.000.000;

4) **contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per lo adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed all'articolo 6** della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 100.000.000.

ART. 69.

È stabilito, per l'anno finanziario 1971, un limite di impegno di lire 1.250.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 69.

Identico.

ART. 70.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1971, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5176, 5177 e 5281 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 583.

ART. 72.

Identico.

ART. 73.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1971, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

ART. 73.

Identico.

per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 74.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

ART. 76.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1971, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n.* 1).

ART. 77.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 383.560.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Azienda stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1973.

Per la copertura del disavanzo di gestione l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ART. 74.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative*)

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

Identico.

può altresì contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché emettere direttamente obbligazioni. Queste ultime emissioni saranno effettuate con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 2 maggio 1969, n. 280.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 78.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 35.500.000.000.

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 79.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative*)

ART. 80.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomu-

ART. 80.

Identico.

nicazioni, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

ART. 81.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1971, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

ART. 82.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 128.000.000.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1971 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1973.

Per la copertura del disavanzo di gestione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può, altresì, contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Le obbligazioni di cui al precedente quarto comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 81.

Identico.

ART. 82.

Identico.

ART. 83.	ART. 83.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.	*Identico.*
ART. 84.	ART. 84.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.	*Identico.*
ART. 85.	ART. 85.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1971, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).	*Identico.*
ART. 86.	ART. 86.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1971, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.	*Identico.*
ART. 87.	ART. 87.
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni	*Identico.*

contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 88.

Alle spese di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, **per l'anno finanziario 1971, le disposizioni** contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 89.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1971, in **conformità dell'annesso stato di previsione** (*Tabella n.* 12).

ART. 90.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1971, **le seguenti spese:**

lire 125.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 552.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale **da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per** la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 87.183.582.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici,

ART. 88.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Identico.

nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

ART. 91.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 91.

Identico.

ART. 92.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971, della somma di complessive lire 87.183.582.000 autorizzata con l'articolo 90 della presente legge.

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

Le somme occorrenti per provvedere – ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 – alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1971, come segue:

Esercito	L. 5.900.000.000
Marina	» 5.300.000.000
Aeronautica	» 3.300.000.000
Arma dei carabinieri . . .	» 3.500.000.000

ART. 93.

Identico.

ART. 94.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	n. 21.000
Marina	» 18.000
Aeronautica	» 37.000

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 36.000
Marina	» 13.800
Aeronautica	» 13.500

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanzia-

ART. 95.

Identico.

rio 1971, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 96.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica – ruolo naviganti – da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 400 unità.

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n. 28
guardiamarina	» 52

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 200 unità.

ART. 98.

Identico.

ART. 99.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

Esercito	n. 900
Arma dei carabinieri	» 85
Marina	» 400
Aeronautica	» 1.790

ART. 99.

Identico.

ART. 100.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1971, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa . .	» 17.000

ART. 100.

Identico.

ART. 101.

Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, **per l'anno finanziario 1971,** a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 101.

Identico.

ART. 102.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, **è determinata, per l'anno finanziario 1971, a** norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 4.500
sergenti raffermati di leva . . .	» 600
sottocapi e comuni volontari . . .	» 6.959
sottocapi raffermati di leva . . .	» 1.200

ART. 102.

Identico.

ART. 103.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o **rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1971,** come appresso:

sergenti	n. 12.400
graduati e militari di truppa . .	» 7.000

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 2.500 unità.

ART. 103.

Identico.

ART. 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa **per l'anno finanziario 1971, le variazioni** compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 104.

Identico.

ART. 105.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1971, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 (*Elenco n.* 3).

ART. 106.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*)

ART. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 13).

ART. 107.

Identico.

ART. 108.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 108.

Identico.

ART. 109.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 109.

Identico.

ART. 110.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1971, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 110.

Identico.

ART. 111.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1971, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n.* 1).

ART. 111.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*)

ART. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

ART. 112.

Identico.

ART. 113.

Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1971, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

ART. 113.

Identico.

ART. 114.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 6 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

ART. 114.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

ART. 115.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

ART. 116.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 100.000.000.

ART. 117.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 30.000.000.000.

ART. 118.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1971, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 119.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1971, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro – rubrica Provveditorato generale dello Stato – per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*)

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Identico.

ART. 117.

Identico.

ART. 118.

Identico.

ART. 119.

Identico.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1971, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – rubrica Ispettorato del lavoro – allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 120.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

ART. 121.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 16)

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

ART. 122.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

ART. 123.

È autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

ART. 120.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero*)

ART. 121.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*)

ART. 122.

Identico.

ART. 123.

Identico.

ART. 124.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1971, in lire 30.000.000.

ART. 124.

Identico.

ART. 125.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 125.

Identico.

ART. 126.

L'autorizzazione di spesa di complessive lire 13.000.000.000 recata per l'anno finanziario 1971 dall'articolo 28 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale è aumentata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, di lire 10.000.000.000 che si iscrivono nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La spesa complessiva di lire 23.000.000.000 così autorizzata per l'anno finanziario 1971, per l'attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, viene ripartita come segue:

a) Contributo integrativo (articoli 1, 9, 10 e 11)	L.	20.525.000.000
b) Ristrutturazione . . (articolo 19)	L.	1.425.000.000
c) Conversione (articolo 22)	»	1.000.000.000
d) Studi, ricerche, accertamenti nel campo delle costruzioni navali .	»	50.000.000

ART. 126.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali*)

ART. 127.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

ART. 127.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

ART. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario **1971, in conformità dell'annesso stato di previsione** (*Tabella n.* 19).

ART. 129.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1971, in lire 28.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 130.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito, per l'anno finanziario **1971, in lire 8.650.000.000.**

ART. 131.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità **per l'anno 1971, quale fondo nazionale ospe**daliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 132.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*)

ART. 128.

Identico.

ART. 129.

Identico.

ART. 130.

Identico.

ART. 131.

Identico.

ART. 132.

Identico.

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)	(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo*)
ART. 133.	ART. 133.
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1971, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).	*Identico.*
(*Quadro generale riassuntivo*)	(*Quadro generale riassuntivo*)
ART. 134.	ART. 134.
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1971 con le tabelle allegate.	*Identico.*
(*Disposizioni diverse*)	(*Disposizioni diverse*)
ART. 135.	ART. 135.
È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1971 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941. L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84. Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 136.	ART. 136.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1970-71 e 1971-72, restano	*Identico.*

stabilite, per l'anno finanziario 1971, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 137.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1971, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 137.

Identico.

ART. 138.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 138.

Identico.

ART. 139.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 139.

Identico.

ART. 140.

I residui risultanti al 1° gennaio 1971 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1971, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

ART. 140.

Identico.

PAGINA BIANCA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1971

(***Testo del Ministero e identico della Commissione***)

ENTRATA			
TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE		11.467.192.847.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito	3.264.200.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari	4.144.110.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane .	2.914.996.847.000		
- Monopoli	910.370.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	233.516.000.000		
	11.467.192.847.000		
TITOLO II. - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		606.764.306.000	
TOTALE TITOLI I E II . . .		12.073.957.153.000	12.073.957.153.000
SPESE CORRENTI . . .		11.612.320.960.129	
DIFFERENZA . . .		461.636.192.871	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI . .			62.499.880.000
TOTALE TITOLI I, II E III . . .			12.136.457.033.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			10.789.600.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .			12.147.246.633.000

SPESA			
TITOLO I. – SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		3.603.038.260.640	
Organi costituzionali dello Stato	44.120.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	61.720.991.600		
Amministrazione del Tesoro	1.517.512.869.720		
Altri Servizi	7.605.050.000		
Pensioni e danni di guerra	382.033.950.000		
Interessi sui prestiti	745.261.499.320		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	777.996.700.000		
Fondi di riserva	58.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	8.787.200.000		
Finanze		1.666.003.065.100	
Servizi	1.655.628.065.100		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	10.375.000.000		
Bilancio e programmazione economica		4.323.588.000	
Grazia e giustizia		179.847.000.000	
Affari esteri		92.652.218.800	
Pubblica Istruzione		2.167.350.604.100	
Interno		552.404.772.044	
Pubblica sicurezza ed antincendi	335.366.202.500		
Assistenza e beneficenza	103.595.000.000		
Altri servizi	113.443.569.544		
Lavori pubblici		81.550.482.845	
Trasporti e Aviazione civile		99.228.982.000	
Poste e Telecomunicazioni		285.056.400	
Difesa		1.644.054.741.000	
Agricoltura e foreste		103.079.108.500	
Industria, commercio e artigianato		10.310.312.700	
Lavoro e previdenza sociale		1.075.568.928.000	
Commercio con l'estero		19.912.655.000	
Marina mercantile		88.114.929.000	
Partecipazioni statali		757.980.000	
Sanità		178.795.700.000	
Turismo e spettacolo		45.042.576.000	
		11.612.320.960.129	11.612.320.960.129
TITOLO II. – SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		1.323.381.806.850	
Organi e servizi generali dello Stato	57.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	619.544.806.850		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	646.837.000.000		
Finanze		5.192.100.000	
Grazia e giustizia		3.500.000.000	
Affari esteri		7.446.437.500	
Pubblica istruzione		10.910.000.000	
Interno		1.035.000.000	
Lavori pubblici		473.057.329.701	
Trasporti e Aviazione civile		16.536.000.000	
Difesa		12.721.350.000	
Agricoltura e foreste		83.305.851.650	
Industria, commercio e artigianato		45.213.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		30.000.000.000	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		33.322.000.000	
Partecipazioni statali		12.987.500.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		23.067.800.000	
		2.082.776.175.701	2.082.776.175.701
TOTALE TITOLI I E II			13.695.097.135.830
RIMBORSO DI PRESTITI		318.460.544.477	318.460.544.477
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		14.013.557.680.307	14.013.557.680.307
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		12.147.246.633.000	
DIFFERENZA		1.866.311.047.307	

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
	(*milioni di lire*)												
Tesoro	295.377,9	16.600,0	—	—	26.870,0	172.995,6	45.145,3	545.998,3	508.073,4	535.370,0	416.047,2	2.363.942,4 (*a*)	4.926.420,1
Finanze	373.382,7	—	—	—	20,0	105.500,0	107,1	388,0	12,1	4.000,0	596.367,2	591.418,1	1.671.195,2
Bilancio e programmazione economica	4.323,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.323,6
Grazia e giustizia	35,0	—	182.781,0	—	—	—	—	531,0	—	—	—	—	183.347,0
Affari esteri	—	—	—	—	68.219,5	14.677,1	—	9.655,6	—	7.546,4	—	—	100.098,6
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	2.178.220,6	—	40,0	—	—	—	—	2.178.260,6
Interno	44.139,3	—	—	335.366,2	90,0	4.097,8	384,5	103.620,0	—	900,0	64.842,0	—	553.439,8
Lavori pubblici	7.975,0	—	2.000,0	1.000,0	—	45.192,5	104.167,2	90.917,1	143.695,9	159.660,1	—	—	554.607,8
Trasporti e aviazione civile	240,0	—	—	—	—	—	—	—	115.525,0	—	—	—	115.765,0
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	285,0	—	—	—	285,0
Difesa	—	1.385.880,8	—	259.404,9	—	—	890,4	1.000,0	9.600,0	—	—	—	1.656.776,1
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186.385,0	—	—	186.385,0
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.523,3	—	—	55.523,3
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	1.105.568,9	—	—	—	—	1.105.568,9
Commercio estero	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	20.809,3	—	—	20.812,6
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	4.050,0	117.071,6	315,3	—	—	121.436,9
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.745,5	—	—	13.745,5
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	178.995,7	—	—	—	—	178.995,7
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	30.232,1	—	—	—	37.878,3	—	—	68.110,1
	725.473,5	1.402.480,8	184.781,0	595.771,1	95.202,8	2.550.915,7	150.694,5	2.040.764,6	894.263,0	1.022.133,2	1.077.256,1	2.955.360,5	13.695.097,1

(*a*) di cui milioni 1.424.833,7 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1971 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)									
Tesoro	44.120,0	69.887,8	11.160,0	190.099,3	1.337.094,2	745.261,5	200,0	8.787,2	1.196.428,3 (a)	3.603.038,3
Finanze	—	230.684,8	62.580,0	70.032,9	706.385,3	1.281,5	584.356,6	10.375,0	307,0	1.666.003,1
Bilancio e programmazione economica	—	1.327,2	15,7	1.626,7	1.353,0	—	—	—	1,0	4.323,6
Grazia e giustizia	—	111.675,6	28.907,2	36.092,3	3.161,9	—	—	—	10,0	179.847,0
Affari esteri	—	46.170,3	2.810,0	20.690,5	18.864,3	114,1	4.000,0	—	3,0	92.652,2
Pubblica istruzione	—	1.665.479,4	206.285,0	98.872,7	196.702,5	—	1,0	—	10,0	2.167.350,6
Interno	—	266.863,5	51.490,2	62.665,6	168.036,0	284,5	750,0	—	2.315,0	552.404,8
Lavori pubblici	—	37.382,1	7.425,0	23.539,0	13.060,0	—	89,4	—	55,0	81.550,5
Trasporti e aviazione civile	—	16.805,4	555,0	5.856,1	75.712,5	—	—	—	—	99.229,0
Poste e telecomunicazioni	—	246,9	9,6	27,5	1,0	—	—	—	—	285,0
Difesa	—	650.392,6	242.884,4	708.735,8	10.652,9	—	18.060,0	—	13.389,0	1.644.054,7
Agricoltura e foreste	—	41.623,7	9.460,0	15.372,3	36.693,9	—	14,2	—	5,0	103.079,1
Industria, commercio e artigianato	—	6.431,8	1.454,0	1.077,8	1.337,7	—	7,0	—	2,0	10.310,3
Lavoro e previdenza sociale	—	30.354,8	2.000,0	5.283,3	1.037.930 3	—	—	—	0,5	1.075.568,9
Commercio estero	—	2.063,3	383,0	6.856,3	10.609,5	—	—	—	0,5	19.912,6
Marina mercantile	—	5.059,0	1.703,0	2.791,2	78.531,2	—	30,0	—	0,5	88.114,9
Partecipazioni statali	—	578,0	15,0	162,5	2,0	—	—	—	0,5	758,0
Sanità	—	11.666,1	957,5	37.420,0	128.745,1	—	1,0	—	6,0	178.795,7
Turismo e spettacolo	—	1.614,1	304,0	2.127,6	40.996,1	—	—	—	0,8	45.042,6
	44.120,0	3.196.306,4	630.698,6	1.289.329,4	3.865.779,4	746.941,6	607.449,2	19.162,2	1.212.534,1 (a)	11.612.320,9

(a) di cui milioni 777.996,7 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 60.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(*milioni di lire*)							
Tesoro	3.006,5	100,0	614.348,7	4.599,6	11.000,0	43.490,0	(a) 646.837,0	1.323.381,8
Finanze	5.085,0	—	107,1	—	—	—	—	5.192,1
Grazia e giustizia	—	—	3.500,0	—	—	—	—	3.500,0
Affari esteri	500,0	—	6.946,4	—	—	—	—	7.446,4
Pubblica istruzione	4.110,0	—	6.800,0	—	—	—	—	10.910,0
Interno	25,0	—	1.000,0	—	—	10,0	—	1.035,0
Lavori pubblici	116.486,1	400,0	356.171,2	—	—	—	—	473.057,3
Trasporti e aviazione civile	4.950,0	12,0	11.574,0	—	—	—	—	16.536,0
Difesa	—	11.500,0	1.221,4	—	—	—	—	12.721,4
Agricoltura e foreste	11.565,0	—	65.700,9	—	6.040,0	—	—	83.305,9
Industria, commercio e artigianato	—	113,0	45.100,0	—	—	—	—	45.213,0
Lavoro e previdenza sociale	—	—	30.000,0	—	—	—	—	30.000,0
Commercio estero	—	—	900,0	—	—	—	—	900,0
Marina mercantile	—	1.059,0	32.263,0	—	—	—	—	33.322,0
Partecipazioni statali	—	—	50,0	12.937,5	—	—	—	12.987,5
Sanità	—	200,0	—	—	—	—	—	200,0
Turismo e spettacolo	—	—	23.067,8	—	—	—	—	23.067,8
	145.727,6	13.384,0	1.198.750,5	17.537,1	17.040,0	43.500,0	(a) 646.837,0	2.082.776,2

(*a*) di cui milioni 646.837 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

MODIFICHE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

(Tabella n. 2)

Capitolo n. 1830. — *Modificare la denominazione come segue:*

Funzionamento e manutenzione delle biblioteche. Acquisto di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia

(Tabella n. 5)

Capitolo n. 1123. — *Modificare la denominazione come segue:*

Impianto e funzionamento del servizio elettronico per le esigenze della Amministrazione giudiziaria e dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Noleggio ed esercizio di apparecchiature elettroniche per ricerche giuridiche.